Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° | **Roma - Giovedì, 27 ottobre 1932 - Anno X** | **Numero 250**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1365.
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 aprile 1928, n. 918, che dà facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la R. Marina;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1066, sulla leva marittima, modificata con la legge 3 aprile 1928, n. 919;
Vista la legge 13 luglio 1911, n. 748, sulle chiamate di rassegna per controllo dei militari del C.R.E.M., modificata con la legge 27 marzo 1930, n. 460;
Visto il R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383, che reca modificazioni agli obblighi del servizio militare degli studenti in teologia e dei sacerdoti cattolici;
Vista la legge 25 marzo 1926, n. 551, contenente disposizioni per la leva all'estero;
Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, e sue successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 8 febbraio 1927 circa agevolazioni agli studenti appartenenti alle leve di terra e di mare che abbiano seguito almeno due corsi di cultura militare superando i relativi esami;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, che reca provvedimenti per la R. Guardia di finanza, e successive modificazioni, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 126, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, sul nuovo ordinamento della Milizia portuaria;
Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, che reca modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale;
Visto il R. decreto 26 novembre 1928, n. 2716, e la legge 24 marzo 1930, n. 537, sulla Milizia della strada;
Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, che approva il testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e stato giuridico dei sottufficiali della R. Marina;
Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1759, sull'obbligatorietà dell'istruzione premilitare;
Sentito il Consiglio superiore di marina il quale ha dato parere, in massima, favorevole;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per le colonie, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per la guerra, per l'aeronautica, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente testo unico o con esso incompatibili.

Le disposizioni ora vigenti relative alle rassegne ed alle imperfezioni ed infermità di cui all'art. 35 del presente testo unico rimangono in vigore fino a quando non saranno espressamente sostituite con decreto Reale su proposta del Ministro per la marina.

Il presente testo unico sarà applicato con le operazioni di leva sulla classe 1912, fatta eccezione per le parti 2ª e 3ª, le quali entrano in vigore dal 1° novembre 1932. Continueranno nel frattempo ad essere applicate le corrispondenti disposizioni ora vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — DE BONO — DE FRANCISCI — JUNG — GAZZERA — BALBO — ERCOLE — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 325, foglio 79. — MANCINI.

Testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

(Parte dell'art. 2 legge 3 aprile 1928, n. 919, modificato).

Finalità.

La leva marittima fornisce alla marina da guerra gli uomini particolarmente adatti al servizio militare marittimo, prelevandoli dalla massa dei cittadini inscritti nelle liste di leva di terra perchè soggetti alla leva in genere.

Art. 2.

(Art. 2 legge 3 aprile 1928, n. 919: parte; Art. 3 legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato da art. 3 legge 3 aprile 1928, n. 919: parte; Art. 7 legge 23 giugno 1927, n. 1066; ultimo comma - Modificati).

Soggezione alla leva marittima.

Sono soggetti alla leva di mare i cittadini che al momento della chiamata della leva di mare (se questa avvenga prima della chiamata della leva di terra), oppure al momento della chiamata della leva di terra (se questa avvenga prima della chiamata della leva di mare), siansi trovati o si trovino nelle seguenti condizioni:

1. *a*) Inscritti fra la gente di mare di 1ª e di 2ª categoria in base al Codice della marina mercantile con le aggiunte ed eccezioni di cui alle seguenti lettere *b*), *c*) e *d*);

b) Esercenti comunque la navigazione o la pesca in alto mare o costiera, nei porti, nei laghi, nelle lagune od all'estero;

c) Barcaroli e battellanti (qualunque sia la denominazione data a questo mestiere) nei porti, nelle spiaggie, nei laghi, nelle lagune. Addetti normalmente alle tonnare per la manovra delle reti;

d) Maestri d'ascia, calafati, carpentieri in ferro od in legno di galleggianti di mare, laghi o lagune, scaricatori di porto, quando tali mestieri siano stati esercitati almeno sei mesi.

2. Operai, artieri, manovali e garzoni di qualsiasi categoria, in servizio, da almeno sei mesi, negli arsenali, cantieri e stabilimenti di lavoro di qualunque specie della R. Marina.

3. Operai addetti:

a) alla costruzione od all'allestimento di navi;

b) agli armamenti navali guerreschi;

c) alla costruzione o alla riparazione di macchine, caldaie, macchinari ausiliari od, in genere, di materiali per l'allestimento delle navi;

quando tali mestieri siano stati esercitati almeno sei mesi.

4. Operai addetti:

a) in qualità di fuochisti, macchinisti, meccanici od elettricisti presso gli stabilimenti meccanici od industrali compresi nelle città o paesi costieri;

b) al servizio di apparecchi generatori o motori dei galleggianti in mare, sui laghi o sulle lagune;

c) al servizio, sotto qualsiasi titolo, presso i fari e segnalamenti marittimi;

quando tali mestieri siano stati esercitati almeno sei mesi.

5. Radiotelegrafisti navali.

6. Arruolati con ferma volontaria nel Corpo Reale equipaggi marittimi, tuttora alle armi compresi gli arruolati volontari della R. Guardia di finanza, ramo mare.

7. Prosciolti da arruolamento volontario precedentemente contratto nella R. Marina o nella R. Guardia di finanza, ramo mare (salvo i casi di proscioglimento di ufficio, in seguito a condanna escludente dal servizio militare).

8. *a*) Laureati in ingegneria navale; laureati in discipline nautiche o in scienze economiche marittime presso l'Istituto superiore navale di Napoli;

b) Diplomati capitani marittimi, costruttori navali o macchinisti navali;

c) Inscritti od ex inscritti nelle Scuole di ingegneria, ramo navale, negli Istituti o Scuole superiori navali, negli Istituti nautici e nelle Scuole nautiche.

9. Ex marinaretti delle Navi scuola marinaretti dell'Opera nazionale Balilla e giovani appartenenti ad analoghe istituzioni italiane, esistenti o da istituirsi all'estero.

10. Allievi ed ex allievi per almeno sei mesi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco.

11. Inscritti od ex inscritti ai corsi premilitari-marittimi.

12. Individui che domandino l'inscrizione nelle liste della leva di mare e che siano riconosciuti in possesso di particolari requisiti per il servizio militare marittimo (avanguardisti marinai, ecc.).

Le operazioni di indagine e di controllo per la inclusione nella leva marittima di tutti coloro che, a termine del presente articolo, hanno obbligo di farne parte, sono affidate, nelle varie giurisdizioni, ai rispettivi comandanti di porto.

Art. 3.

Riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici.

Nessun cittadino italiano, soggetto all'obbligo della leva marittima, può essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di aver soddisfatto l'obbligo stesso, ovvero (qualora la sua classe non sia stata ancora chiamata) di aver chiesto la inscrizione sulle liste di leva.

Art. 4.

(Art. 5 legge 23 giugno 1927, n. 1066).

Classi di leva.

Gli inscritti della leva di mare sono distinti per classe di nascita.

Ciascuna classe comprende i maschi nati dal primo all'ultimo giorno dell'anno cui la classe si riferisce.

Art. 5.

(Art. 14, 1° e 2° comma legge 23 giugno 1927, n. 1066; modificato).

Chiamata delle classi alla leva.

Le classi sono chiamate alla leva nell'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il ventesimo dell'età loro. Le operazioni di leva possono essere però anticipate in maniera da rendere possibile la chiamata alle armi nei primi mesi dell'anno in cui i giovani compiono il ventesimo dell'età loro.

Quando poi lo esigano contingenze straordinarie, le classi possono essere chiamate alla leva ed alle armi anche prima dei termini suddetti.

Art. 6.

(Art. 2 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Esclusi dal far parte della R. Marina.

Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte della R. Marina coloro che, in applicazione del Codice penale comune, sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici

uffici, anche in base a sentenza penale straniera, alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato, nonchè i condannati a pene infamanti, a norma dei Codici penali militari.

Art. 7.

(Art. 3 legge 23 giugno 1927, n. 1066: ultimo comma; Art. 30 legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato da art. 6 legge 3 aprile 1928, n. 919: 2° e 3° comma: modificati).

Arruolamento degli idonei.
Ripristino nella leva di terra di inscritti in determinate condizioni.

Gli inscritti della leva di mare riconosciuti, per condizioni fisiche, idonei (pienamente o limitatamente) al servizio alle armi, debbono essere arruolati nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi (C. R. E. M.) o computati alla leva se già arruolati volontariamente come stabilito dal comma *e*) del successivo articolo 26.

Fanno eccezione alla norma di cui sopra e vengono restituiti alla leva di terra, previa cancellazione dalle liste di leva marittima:

a) gli inscritti già arruolati nel R. Esercito, nella Regia aeronautica, nella R. Guardia di finanza, ramo terra, nelle truppe coloniali, negli agenti di pubblica sicurezza, nella Milizia forestale, portuale o stradale, nelle legioni libiche della M.V.S.N. o comunque siano o siano già stati incorporati in altri Corpi il cui servizio sia equiparato, per legge, a quello obbligatorio di leva o vi abbiano grado di ufficiale;

b) gli inscritti il cui padre o la persona a cui favore il titolo è costituito dimostri al Consiglio di leva marittima, prima della visita medica dell'inscritto, che questi fin dal giorno dell'apertura della leva, si trova nelle condizioni di famiglia prescritte dalla legge sul reclutamento del R. Esercito per ottenere, per uno dei titoli indicati nel manifesto di chiamata della leva di cui al successivo art. 23, l'assegnazione ad una delle ferme minori;

c) gli inscritti residenti all'estero che chiedano di fruire della speciale ferma adottata dal R. Esercito contemplata dal successivo art. 70;

d) gli inscritti che all'atto della chiamata della leva di mare della propria classe di nascita siano residenti o domiciliati in Colonia;

e) gli inscritti in possesso del brevetto del corso premilitare di pilotaggio aereo o di motorista di aviazione;

f) gli inscritti in possesso del certificato di specializzazione aeronautica o del brevetto di pilota civile di aeroplano o che abbiano frequentato i corsi di volo a vela presso le scuole regolarmente costituite, nonchè gli iscritti che comprovino di aver lavorato per sei mesi almeno presso ditte dell'industria aeronautica.

g) gli inscritti per i quali sia dimostrato il difetto di requisiti per appartenere alla leva di mare, o per i quali, in via eccezionale, il Ministro per la marina, di concerto con quello per la guerra, determini il trasferimento alla leva di terra.

Art. 8.

(Art. 30 legge 23 giugno 1927, n. 1066: 1° comma; Art. 61 legge 23 giugno 1927, n. 1066: 2° comma; Art. 14 legge 3 aprile 1928; n. 919: ultimo comma; Art. 12 legge 13 luglio 1911, n. 748: 2° comma; modificati).

Ruoli del C.R.E.M.
Trasferimento dai ruoli del C.R.E.M. in quelli delle altre forze armate e viceversa.

Sono inscritti nei ruoli del Corpo Reale equipaggi marittimi:

1° gli arruolati volontariamente nel Corpo stesso, prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita, compresi gli arruolati volontari nella R. Guardia di finanza, ramo mare;

2° gli arruolati di leva marittima.

Sono cancellati dai ruoli del Corpo Reale equipaggi marittimi:

a) i volontari che dopo il concorso alla leva marittima ottengano il trasferimento nel R. Esercito, nella R. Guardia di finanza, ramo terra, nelle truppe coloniali, negli agenti di P. S., nella Milizia forestale, portuaria o stradale, nelle legioni libiche della M.V.S.N. o in altri Corpi il cui servizio sia equiparato per legge a quello obbligatorio di leva o vi abbiano grado di ufficiale;

b) i volontari i quali dopo il concorso alla leva marittima ottengano il trasferimento nella R. Aeronautica;

c) gli arruolati di leva marittima che siano trasferiti nella R. Aeronautica per compiervi il servizio obbligatorio di leva a termini della legge sul reclutamento di detta forza armata;

d) gli arruolati di leva marittima i quali ottengano il trasferimento nel R. Esercito, nonchè nella R. Aeronautica e negli altri Corpi armati di cui alla precedente lettera *a*);

e) gli arruolati di leva marittima cui sia concessa, per sopravvenute circostanze di famiglia, la riduzione di servizio a termini del successivo art. 62;

f) gli arruolati di leva marittima residenti all'estero cui sia concessa la speciale ferma stabilita dalla legge sul reclutamento del R. Esercito ai termini del successivo articolo 70;

g) i militari in congedo illimitato eccedenti ai bisogni della R. Marina che il Ministro per la marina, di concerto col Ministro per la guerra, credesse di trasferire al R. Esercito;

h) i militari in congedo illimitato forniti del brevetto di pilota civile di 2° e 3° grado, trasferiti, col consenso del Ministro per la marina, nelle forze in congedo della R. Aeronautica;

i) i militari in congedo illimitato trasferiti nei ruoli del R. Esercito in base al disposto del successivo art. 9.

I militari di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) sono trasferiti nei ruoli del R. Esercito; quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e *h*) nei ruoli della R. Aeronautica.

Vengono cancellati dai ruoli della forza di terra e trasferiti in quelli del Corpo Reale equipaggi marittimi coloro i quali, dopo il concorso alla leva di terra, ottengano di prestar servizio nella R. Marina o nella R. Guardia di finanza (ramo mare).

Art. 9.

(Legge 23 giugno 1927, n. 1066: art. 6, 1° e 2° comma; art. 55, 1° e 2° comma; art. 59, parte 1° comma; legge 3 aprile 1928, n. 919; art. 2, 2° comma - modificati).

Obbligo di servizio.

Gli inscritti di leva marittima arruolati sono obbligati al servizio militare marittimo dal giorno dell'arruolamento fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° anno di età. Con tale data essi vengono trasferiti di autorità, nei ruoli della forza in congedo del R. Esercito per seguire la sorte della loro classe di nascita. Fanno eccezione a questa disposizione gli ufficiali ed i sottufficiali il cui obbligo al servizio è disciplinato da particolari norme di legge e gli arruolati, provenienti dagli inscritti della 1ª categoria della gente di mare, i quali sono obbligati al servizio militare nella R. Marina fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° di età, data del loro invio in congedo assoluto.

L'obbligo di servizio si soddisfa, dai militari, parte sotto le armi (salvo le dispense dal compiere la ferma di cui ai

successivi articoli 66, 67, 68, 69, 71 e 72) e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.

Art. 10.

Emigrazione dei soggetti alla leva marittima.

I giovani inscritti nelle note preparatorie e nelle liste di leva marittima, di cui agli articoli 21 e 22, possono espatriare fino all'apertura della leva della propria classe, a scopo di lavoro, ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli Istituti cattolici italiani all'estero, a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualità di missionari cattolici, per avere già compiuto gli studi medesimi.

La concessione del passaporto ai giovani soggetti alla leva marittima, che si recano all'estero per altri scopi, è subordinata alle restrizioni determinate dal regolamento.

La concessione del passaporto importa di per se stessa l'arruolamento dell'espatriato all'atto del suo concorso alla leva, sempre quando egli si trovi di fatto ancora all'estero. Le autorità incaricate del rilascio di tale documento debbono quindi avvertire il titolare dello stesso che, laddove egli non si avvalga della facoltà di cui all'art. 33, ultima parte, per far constare una sua eventuale inabilità al servizio militare, sarà, senz'altro, arruolato nel C.R.E.M. durante le operazioni di leva sulla propria classe.

Le autorità di frontiera sono tenute a notificare, con le modalità stabilite dal regolamento, alle competenti capitanerie di porto la data di partenza, nonchè le generalità e la località verso cui si è diretto l'inscritto.

Art. 11.

(Art. 6 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 3° comma: modificato).

Espatrio dei militari in congedo.

Per quanto riguarda il servizio militare marittimo non vi sono vincoli alla libertà di emigrazione per i militari congedati dopo aver soddisfatto l'obbligo di servizio alle armi o dispensati dal compierlo.

L'autorità di frontiera è tenuta a notificare alla competente Capitaneria di porto, insieme alle generalità dei militari predetti, la data della loro partenza e la località verso la quale sono diretti.

Art. 12.

(Art. 6 legge 23 giugno 1927, n. 1066, ultimo comma: modificato).

Sospensione della facoltà di espatriare prima dell'apertura della leva o dopo il congedamento.

La facoltà di emigrare, consentita con gli articoli 10 ed 11 agli inscritti di leva ed ai militari in congedo, può essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, dal Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina e con quello per l'aeronautica, o di ciascuno di questi ultimi di concerto col primo.

Art. 13.

(Art. 4 legge 3 aprile 1928, n. 919).

Espatrio dopo l'apertura della leva.

L'espatrio o l'imbarco su navi di bandiera estera degli inscritti dopo l'apertura delle operazioni di leva della loro classe, ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio dei militari che non abbiano ancora compiuta la ferma, può essere autorizzato solo in casi eccezionali, e per un tempo determinato, dal Ministro per la marina.

Art. 14.

(Articoli 6, 7, 9 e 10 legge 13 luglio 1911, n. 748: modificati).

Imbarco di inscritti e di militari in congedo su navi di bandiera estera.

Gli inscritti nelle note preparatorie della leva marittima, o nelle liste di leva, ed i militari in congedo, per poter imbarcare su navi di bandiera estera, debbono ottenere il nulla osta dalle autorità marittime.

Le autorità portuarie (capitanerie e uffici circondariali di porto) in Patria, e quelle consolari, all'estero, possono rilasciare, per delegazione del Ministro per la marina, permessi di imbarco su navi di bandiera estera. Tali permessi hanno durata di due anni e sono rinnovabili.

L'autorità, che rilascia o rinnova il nulla osta di imbarco su nave di bandiera estera, fa denunciare all'interessato il domicilio, la residenza od il recapito della famiglia e comunica tali dati, insieme alle notizie relative al rilascio od al rinnovamento del nulla osta di cui sopra, alla competente Capitaneria di porto.

Il congedato, che rinunci comunque a valersi del permesso di imbarco su nave di bandiera estera, deve darne comunicazione all'autorità che gli rilasciò il nulla osta, entro sei mesi dalla data di concessione.

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni di cui all'art. 103.

PARTE PRIMA.

Della leva e del servizio militare marittimo.

TITOLO I.

LA LEVA MARITTIMA.

CAPO I.

ORGANI DEL SERVIZIO DELLA LEVA MARITTIMA.

Art. 15.

(Art. 7 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 1° e 2° comma, modificato).

Autorità preposte alle operazioni della leva marittima.

Il Ministro per la marina provvede e sovraintende a tutte le operazioni della leva di mare.

Sono organi del servizio della leva marittima le Capitanerie di porto ed i Consigli di leva marittima.

All'estero il servizio della leva marittima è affidato alle Regie autorità diplomatiche e consolari.

Art. 16.

(Art. 8 legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato).

Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Spetta all'autorità giudiziaria ordinaria:

a) conoscere delle contravvenzioni al presente testo unico per le quali si possa far luogo ad applicazione di pene non avente carattere disciplinare e che non siano espressamente attribuite all'autorità giudiziaria militare;

b) definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio e di età;

c) pronunciare su contesi diritti civili o di figliazione.

Art. 17.

(Art. 9 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Competenza dei Consigli di leva marittima.

Le operazioni della leva e le decisioni ad esse relative, escluse quelle di competenza dell'autorità giudiziaria, sono attribuite, in ciascun capoluogo di compartimento marittimo, ad un Consiglio di leva marittima.

Art. 18.

(Art. 10 legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato dall'articolo 5 legge 8 aprile 1928, n. 919 - Art. 11 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificati).

Composizione e votazione del Consiglio di leva marittima.

Il Consiglio di leva marittima è composto:

a) del comandante di porto, o in sua assenza, dell'ufficiale di porto più anziano della capitaneria, presidente;

b) di un ufficiale di porto del compartimento marittimo, membro;

c) di un capitano della marina mercantile nominato dal Ministero, membro;

d) di un ufficiale subalterno, od in mancanza, di un sottufficiale od impiegato d'ordine della capitaneria, segretario, senza voto.

Nelle sedute per l'esame degli inscritti un ufficiale medico della R. Marina o del R. Esercito, od in mancanza un medico chirurgo civile, assiste il Consiglio di leva in qualità di perito sanitario.

Il Consiglio di leva marittima decide a maggioranza di voti.

L'intervento di due membri, compreso fra questi il presidente, basta per renderne legali le decisioni.

A parità di voti prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che la decisione non rifletta idoneità fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto conforme al parere del medico.

Art. 19.

(Art. 12 legge 23 giugno 1927, n. 1066).

Sedute del Consiglio di leva.

Le sedute del Consiglio di leva marittima sono pubbliche.

Art. 20.

(Art. 13 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Ricorso contro le decisioni del Consiglio di leva.

Contro le decisioni del Consiglio di leva è ammesso il ricorso al Ministro per la marina, osservate le prescrizioni del regolamento.

Il Ministro decide sul ricorso dopo sentito il parere di una Commissione così composta:

a) un ufficiale ammiraglio, presidente;

b) due consiglieri di Stato, membri;

c) due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della R. Marina, membri;

d) un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, segretario senza voto.

Alle sedute della Commissione interviene, senza voto deliberativo e solo come consulente, il capo della Divisione reclutamento presso il Comando superiore del C.R.E.M., o chi per esso.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate.

Capo II.

Formazione delle liste di leva marittima.

Art. 21.

Note preparatorie.

Nel mese di aprile di ciascun anno le capitanerie di porto iniziano, con le modalità indicate nel regolamento, la compilazione di una nota preparatoria dei giovani soggetti alla leva di mare legalmente domiciliati nei Comuni della propria giurisdizione che nell'anno stesso compiono il 18° di età.

Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico stabilisce la giurisdizione interna delle capitanerie di porto ai fini delle operazioni della leva marittima.

Art. 22.

(Art. 4 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Formazione delle liste di leva marittima.
Reclami per mancata od indebita inclusione nelle stesse.

Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico detta le norme e stabilisce le modalità per la formazione e la pubblicazione delle liste di leva marittima.

Il termine per far valere il diritto di appartenere alla leva di mare o per avanzare reclamo contro indebita inclusione nelle liste della stessa leva è, ferme le disposizioni del successivo art. 31, fissato al ventesimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine per la leva terrestre alla quale, per ragione di età, gli inscritti dovrebbero concorrere ed in ogni caso prima della visita medica presso il Consiglio di leva marittima.

Capo III.

Chiamata alla leva di mare.
Esame personale ed arruolamento degli inscritti.

Art. 23.

(Art. 14 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 3° comma: modificato).

Chiamata alla leva.

I comandanti di porto, ricevuti gli ordini dal Ministero, fanno pubblicare in tutti i Comuni della rispettiva giurisdizione, il manifesto di chiamata alla leva e l'elenco degli inscritti che vi debbono concorrere indicando anche il luogo, il giorno, e l'ora in cui si eseguiranno, dal Consiglio di leva, le operazioni per l'esame degli inscritti.

Nel manifesto di chiamata debbono essere indicati quali dei titoli che secondo la legge sul reclutamento del R. Esercito dànno diritto all'assegnazione ad una ferma minore, possono essere invocati per ottenere la cancellazione dalle liste della leva di mare ed il ripristino nelle liste della leva di terra.

I titoli di cui sopra sono tutti quelli che dànno diritto nel R. Esercito all'assegnazione alla ferma minore di 3° grado e gli altri, tra quelli che dànno diritto alla ferma minore di 2° grado e di 1° grado, che il Ministro per la marina ogni anno indica, secondo l'ordine in cui sono elencati nella legge sul reclutamento del R. Esercito, partendo dalla ferma minore di 2° grado, con lo scopo di ripristinare alla leva di terra il numero di inscritti che eccederebbero il fabbisogno di reclute, in relazione alla forza del Corpo Reale equipaggi marittimi da tenere sotto le armi.

Art. 24.

(Art. 15 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 4° e 5° comma: modificato).

Sessioni di leva.

La leva marittima si opera in due periodi di tempo.

Nel primo periodo, la cui durata è stabilita dal Ministero della marina, ha luogo la sessione ordinaria, nella quale i Consigli di leva procedono all'esame personale degli inscritti ed alle operazioni di cui al successivo art. 26.

Nel secondo periodo (sessione complementare), che dura fino all'apertura della leva successiva, i Consigli di leva, convocati in sedute straordinarie, procedono all'esame personale ed alle operazioni, di cui al successivo art. 26, nei confronti degli inscritti pei quali tali operazioni non poterono aver luogo durante la sessione ordinaria.

Con il termine della sessione complementare, le operazioni di leva vengono chiuse definitivamente.

Il Ministro per la marina può, a richiesta del presidente del Consiglio di leva, prolungare la sessione ordinaria allorchè le operazioni relative non siansi potute compiere nel termine stabilito.

Art. 25.

(Legge 23 giugno 1927, n. 1066;
art. 15, 1°, 2° e 3° comma: art. 16 e art. 18: modificati).

Presentazione degli inscritti al Consiglio di leva.

Gli inscritti che trovansi nel proprio compartimento marittimo hanno obbligo di presentarsi al Consiglio di leva nei giorni indicati nel manifesto di cui all'art. 23.

Gli inscritti che trovansi nel Regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo, possono presentarsi al Consiglio di leva del compartimento più vicino alla loro residenza, nel termine di venti giorni dalla data della prima seduta del Consiglio di leva.

Gli inscritti che trovansi imbarcati su bastimenti all'estero, i quali fanno periodicamente ritorno nel Regno, hanno obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al Consiglio di leva del compartimento dove il bastimento approda, o del proprio compartimento, nel termine di giorni venti dalla data di arrivo del bastimento.

Gli ufficiali consolari all'estero possono impedire il passaggio da un bastimento all'altro di inscritti chiamati alla leva.

I pescatori di corallo, spugne e tonno o addetti alle altre pesche periodiche indicate annualmente dal Ministero della marina, possono, se impegnati nella campagna di pesca, ritardare la loro presentazione fino al termine della campagna stessa.

Gli inscritti impediti a presentarsi, per legittimi e giustificati motivi, nel termine di tempo stabilito, hanno obbligo di darne subito notizia alle capitanerie di porto e di regolare la propria posizione entro la data di chiusura della sessione ordinaria.

I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti in conformità dell'art. 85.

Art. 26.

(Art. 19 legge 23 giugno 1929, n. 1066: modificato).

Esame personale degli inscritti - Deliberazioni del Consiglio di leva.

Il Consiglio di leva, dopo aver verificata e chiusa la lista di leva, prende in esame la posizione di ogni singolo iscritto di leva e delibera:

a) la esclusione dal servizio militare di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6;

b) la cancellazione dalle liste di leva dei deceduti;

c) la restituzione alla leva di terra, previa cancellazione dalle liste di leva marittima, degli inscritti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dell'art. 7;

d) la cancellazione, su domanda documentata, dalle liste di leva marittima ed il conseguente passaggio alla leva di terra degli inscritti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 7;

e) il computo nella leva dei già arruolati volontariamente nel C.R.E.M. e nella R. Guardia di finanza, ramo mare (vedi successivo art. 29);

f) la riforma o la rivedibilità o l'assegnazione ai servizi sedentari di coloro che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 36, 37 e 38;

g) l'arruolamento per la ferma obbligatoria degli idonei ad incondizionato servizio;

h) l'ammissione a rinvio od a ritardo alla prestazione del servizio militare;

i) la dispensa temporanea o definitiva dalla prestazione del servizio militare;

l) le dichiarazioni e le revoche di renitenza alle leve ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio di leva provvede altresì, con le modalità stabilite dal regolamento, a regolare la posizione di leva degli inscritti espatriati o dei connazionali residenti all'estero.

Art. 27.

(Art. 22 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Sospensione dell'esame degli inscritti impediti.

Gli inscritti, che per qualsiasi legale motivo non possano presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve susseguenti fino a che non sia cessato il motivo che dette luogo al loro rimando.

Art. 28.

(Art. 21 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Dilazioni da accordarsi agli inscritti.

Nel caso di legittimi impedimenti a comprovare il diritto per passaggio alla leva di terra, il Consiglio accorda all'inscritto dilazioni, estensibili fino al termine della sessione complementare.

Art. 29.

Computo nella leva dei volontari in servizio nel C.R.E.M.

Gli inscritti arruolatisi volontariamente nel C.R.E.M. o nella R. Guardia di finanza, ramo mare, prima del concorso alla leva e tuttora in servizio alla chiamata della loro classe in qualità di ufficiali, allievi della Regia accademia navale e militari nel C.R.E.M., o della R. Guardia di finanza (ramo mare), sono considerati come aventi soddisfatto l'obbligo della leva, salvo gli eventuali obblighi di servizio militare.

Art. 30.

(Art. 23 legge 23 giugno 1927, n. 1066 - Art. 34 legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato dall'art. 8 legge 3 aprile 1928, n. 919: modificati).

Revocabilità delle decisioni del Consiglio di leva.

Le decisioni pronunciate dai Consigli di leva in base a documenti falsi od infedeli, o per corruzione, o per il reato di procacciata infermità di cui all'art. 100, sono sempre an-

nullabili sia da parte del Ministro per la marina, sia da parte dello stesso Consiglio di leva.

Il Ministro per la marina può, inoltre, annullare, entro il termine di due anni, le deliberazioni di riforma, anche se approvate a termini dell'art. 40, quando sia accertato che le cause che motivarono la riforma non sussistono o siano cessate.

Art. 31.

(Art. 24 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Ricorsi al magistrato ordinario sulla legalità dell'arruolamento.

E' consentito agli inscritti di presentare, nei 10 giorni posteriori all'arruolamento, ricorso al magistrato ordinario sulla legalità dell'arruolamento medesimo, per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili o di figliazione.

In tale caso gli effetti dell'arruolamento sono tenuti sospesi sino all'emanazione della sentenza.

Se il giudizio viene protratto oltre la chiusura della leva in corso, i ricorrenti sono, in attesa dell'esito del giudizio, rimandati alla leva successiva.

Art. 32.

(Art. 25 legge 23 giugno 1927, n 1066: modificato).

Giudizio della magistratura ordinaria.

Le questioni di cui al precedente articolo sono giudicate in via d'urgenza dal Tribunale ed, in secondo grado, dalla Corte di appello del luogo ove ha sede l'ufficio della Avvocatura di Stato nel cui distretto ha domicilio il reclamante, in contraddittorio del presidente del Consiglio di leva.

Contro la sentenza della Corte di appello è ammesso il ricorso in Cassazione.

Art. 33.

(Art. 17 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Inscritti di leva residenti all'estero.

Gli inscritti di leva nati e residenti all'estero o espatriati prima del 18° anno di età, possono, in tempo di pace, chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva, o contraendo l'arruolamento senza visita, o subendo la visita con le modalità e gli effetti di cui all'ultimo comma del presente articolo. In tali casi essi vengono prosciolti, in via amministrativa, dalla renitenza, nella quale fossero eventualmente incorsi.

Quelli di essi che rimpatriano vengono invece prosciolti dalla eventuale renitenza, soltanto se si presentano alla competente Capitaneria di porto entro trenta giorni dal loro rimpatrio.

In caso di mobilitazione, gli inscritti di cui sopra sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero o nel Regno con le modalità anzi indicate entro trenta giorni dalla indetta mobilitazione. Trascorso tale termine, la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti gli effetti di legge.

Gli inscritti di leva espatriati ai sensi dell'art. 10 sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita, in base alla notificazione fatta alle capitanerie dalle autorità di cui all'articolo 10.

I connazionali espatriati come sopra hanno facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le autorità diplomatiche o consolari. Queste possono valersi, per gli accertamenti, degli ospedali locali, e, qualora sia riscontrata la loro inabilità al servizio militare, ne danno notizia, per il tramite del Ministero della marina, ai Consigli di leva marittima od al Comando superiore del C. R. E. M., secondo che si tratti di inscritti di leva o di individui già arruolati.

Art. 34.

(Art. 26 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Arruolamento ed invio alle armi degli inscritti.

Gli inscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, inviati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono, però, anche essere immediatamente inviati sotto le armi.

CAPO IV.

RIFORME, RIVEDIBILITÀ E ASSEGNAZIONE AI SERVIZI SEDENTARI.

Art. 35.

(Art. 31 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 2° comma: modificato).

Elenchi delle infermità e delle imperfezioni.

Appositi elenchi specificano le imperfezioni e le infermità che sono causa di:

a) inabilità assoluta al servizio militare;
b) inabilità temporanea al servizio militare;
c) idoneità limitata al servizio militare.

Art. 36.

(Art. 31 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 1° comma: modificato).

Riforme.

Gli inscritti non idonei neppure limitatamente al servizio militare per le infermità ed i difetti fisici od intellettuali descritti negli elenchi di cui alla lettera *a*) dell'art. 35, vengono riformati.

Il Consiglio di leva può riformare senza esame personale i giovani che dimostrino, nei modi determinati dal regolamento, di essere affetti dalle deformità evidentemente insanabili indicate negli elenchi di cui sopra.

Art. 37.

(Art. 7 legge 3 aprile 1928, n. 919: modificato).

Rivedibilità.

Gli inscritti di debole costituzione od affetti dalle infermità presunte sanabili di cui alla lettera *b*) dell'art. 35, sono rimandati, quali rivedibili, alle successive leve, e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, risultino tuttora inabili, sono riformati. Gli inscritti affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo possono, peraltro, essere rimandati ad altre sedute del Consiglio di leva.

Gli inscritti rinviati alla successiva leva per infermità non debbono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei mesi da quello precedente.

Art. 38.

(Art. 29 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Assegnazione ai servizi sedentari.

Gli inscritti limitatamente idonei al servizio militare per le infermità o le imperfezioni alle quali si riferisce la let-

tera *c*) dell'art. 35 ed i rivedibili che all'esame della successiva leva non raggiungano gli estremi di inabilità per essere riformati, nè risultino idonei incondizionatamente, vengono arruolati con assegnazione ai servizi sedentari (destinazioni a terra).

Art. 39.

(Art. 33 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Osservazione degli inscritti.

Per accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia è in facoltà del Consiglio di leva di mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dagli elenchi di cui al precedente art. 35.

Art. 40.

Decisioni del Ministero sui giudizi di cui agli articoli 36, 37 *e* 38.

I giudizi di riforma, rivedibilità ed assegnazione ai servizi sedentari pronunciati dai Consigli di leva debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministero della marina.

Art. 41.

Dichiarazione di riforma o di rivedibilità.

Le Capitanerie di porto rilasciano, ad ogni inscritto riformato o rimandato quale rivedibile, la dichiarazione di riforma o quella di rivedibilità.

Art. 42.

Riforma, inabilità temporanea, ed idoneità limitata dei militari alle armi od in congedo.

L'autorità militare marittima ha facoltà di pronunciare, la riforma o la dichiarazione di idoneità limitata in base agli elenchi di cui all'art. 35, per i militari sotto le armi, o in congedo o dispensati dal presentarsi alle armi, quali residenti all'estero, come pure nei riguardi dei militari sotto le armi, che risultino temporaneamente inabili, può pronunciare, in base ai citati elenchi e nei limiti di cui all'art. 37, la rivedibilità ovvero l'invio in licenza straordinaria, per il tempo necessario.

Art. 43.

(Art. 34 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Revocabilità delle riforme dei militari alle armi od in congedo. Revisione dei riformati.

La riforma pronunciata dall'autorità militare marittima a riguardo di militari alle armi od in congedo è, al pari di quella pronunciata dai Consigli di leva (art. 30, 2° comma), revocabile nel termine di 2 anni e per decisione del Ministro per la marina, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che la motivarono non sussistano o siano cessate.

Nel caso di esigenze straordinarie, i riformati possono, con Regio decreto, essere chiamati a revisione. Questa si effettua con le stesse norme stabilite dalla presente legge per la chiamata a visita delle classi di leva.

TITOLO II.

SERVIZIO MILITARE MARITTIMO.

CAPO I.

FERMA DI LEVA E FERME VOLONTARIE. PRESTAZIONI VOLONTARIE DI SERVIZIO - RIAMMISSIONI IN SERVIZIO.

Art. 44.

(Legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 56, parte 1ª e 2° comma; art. 55, 1° comma; art. 57: modificati).

Ferme (di leva e volontarie): loro durata.

La ferma è quella parte dell'obbligo del servizio militare che si compie sotto le armi o per chiamata di autorità (ferma di leva) o per propria elezione (ferma volontaria).

La ferma di leva è di 28 mesi.

La durata e le decorrenze delle ferme volontarie sono stabilite, per gli ufficiali del servizio permanente effettivo dall'ordinamento dei corpi militari della R. Marina, per gli ufficiali di complemento dalla legge sugli ufficiali di complemento della R. Marina, per i sottufficiali ed i militari del C.R.E.M. dall'ordinamento del C.E.E.M. e stato giuridico dei sottufficiali della R. Marina e, per i volontari della Regia guardia di finanza, ramo mare, dalla legge di ordinamento del corpo stesso.

L'espletamento delle ferme volontarie è considerato, a tutti gli effetti, valido a soddisfare il servizio obbligatorio di leva.

Art. 45.

(Art. 58 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Commutazione delle ferme.

La legge sull'ordinamento del C.R.E.M. prevede i casi e stabilisce le modalità per il passaggio dei militari dalla ferma di leva a quelle volontarie.

Art. 46.

(Art. 56 legge 23 giugno 1927, n. 1066, parte 1° comma: modificato).

Decorrenza della ferma di leva.

La ferma di leva decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

Art. 47.

(Art. 60 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Tempo non computabile nella ferma.

Non è computato nella ferma il tempo trascorso dal militare in istato di diserzione, o di assenza arbitraria, o scontando la pena inflitta dai tribunali militari o da magistrati ordinari, nè quello passato in attesa di giudizio, se questo fu seguito da condanna; nè il tempo trascorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Nei casi d'interruzione di servizio di cui sopra, i militari debbono prestare, sotto le armi, tanto tempo in più quanto ne occorre per completare il tempo prestato sotto le armi dalla classe di leva cui sono, soltanto a tale scopo, trasferiti.

I trasferimenti di cui sopra sono fatti in ragione degli anni d'interruzione di servizio computando per anno intiero la frazione superiore ai sei mesi di servizio.

Art. 48.

(Art. 53 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Arruolamenti volontari per la durata della guerra.

All'infuori di quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del C.R.E.M. possono essere contratti, in tempo di guerra, arruolamenti volontari nel C.R.E.M., per la sola durata della guerra stessa, dai giovani di almeno 18 anni compiuti, fisicamente idonei.

Possono essere altresì ammessi ai predetti arruolamenti volontari i militari in congedo illimitato del C.R.E.M. non ancora richiamati alle armi, nonchè quelli in congedo assoluto.

Art. 49.

(Art. 51 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Proscioglimento dalle ferme volontarie.

I militari del C.R.E.M. e della R. Guardia di finanza, ramo mare, gli allievi ufficiali e gli ufficiali di complemento, nonchè gli allievi della Regia accademia navale, comunque prosciolti, in base alle speciali disposizioni, dalle ferme volontarie contratte, prima di aver concorso alla leva, hanno obbligo di concorrere alla leva di mare della propria classe, salve le eccezioni di passaggi alla leva di terra e di minor durata di servizio contemplati rispettivamente dall'ordinamento del C.R.E.M. e nel presente testo unico.

Gli ufficiali dispensati a loro domanda dal servizio permanente effettivo, ove non abbiano prestato servizio almeno per un tempo corrispondente alla ferma di leva nella qualità di ufficiale o come sottufficiale o militare del C.R.E.M., sono tenuti ad ultimare la ferma medesima nella qualità di ufficiale di complemento.

Art. 50.

Prestazioni volontarie di servizio.

L'ordinamento del C.R.E.M. prevede i casi e stabilisce le modalità per il mantenimento in servizio temporaneo od indeterminato, al compimento della ferma di leva, dei sottufficiali e dei militari del C.R.E.M.

Art. 51.

(Articoli 66 e 67 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificati).

Riammissioni in servizio.

L'ordinamento del C.R.E.M. disciplina la riammissione in servizio dei sottufficiali della Regia marina in congedo. Ad eccezione di quelle conseguenti agli arruolamenti volontari non sono ammesse riammissioni in servizio di sottocapi e comuni del C.R.E.M. in congedo.

Capo II.

Ritardi della prestazione del servizio alle armi.

Art. 52.

(legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 43, 1° comma; art. 44, 1° comma: modificati).

Concessioni agli studenti universitari e di istituti assimilati.

Il Ministro per la marina può concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi, di anno in anno, fino al 26° anno di età agli arruolati che siano:

a) studenti di Università o di Istituti assimilati ad Università;

b) studenti degli Istituti superiori di belle arti, musicali e navali, e delle Scuole superiori agrarie, industriali e commerciali designate dal regolamento.

Gli studenti di cui al presente articolo possono, a domanda, continuare, sempre fino al 26° anno di età, a fruire del ritardo della prestazione del servizio anche quando siano venuti a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea od il diploma finale nel numero di anni fissato per la Facoltà, Scuola universitaria od Istituto cui appartengono, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purchè, in entrambi i casi, continuino ad attendere agli studi intrapresi;

c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguita la laurea o il diploma finale, ad altra Facoltà o Scuola universitaria, o ad altro Istituto superiore;

d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo, per migliorare, comunque, la loro preparazione culturale o professionale.

Art. 53.

(Legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 40, lettera *b*; art. 43, 3° comma: modificati).

Concessioni agli studenti di scuole medie.

Il Ministro per la marina può concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio, di anno in anno, fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva alla loro, agli arruolati che siano:

a) alunni dell'ultima classe delle scuole medie di grado superiore od assimilate;

b) candidati agli esami di maturità, di abilitazione o di licenza delle stesse scuole caduti in non più di due materie o che abbiano riportato esito equivalente in conformità delle determinazioni del regolamento;

c) candidati esterni agli esami di licenza di un Regio istituto nautico in possesso del titolo di ammissione al 4° anno di corso o già presentatisi agli esami di licenza in tutte le prove prescritte e caduti in non più di due materie;

d) i licenziati dalle sezioni capitani dei Regi istituti nautici inscritti al corso pratico di cui al R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129.

Art. 54.

(Art. 45 legge 23 giugno 1927, n. 1066; 1° comma: modificato).

Concessione agli allievi degli Istituti cattolici.

Possono inoltre ottenere il ritardo alla prestazione del servizio alle armi in tempo di pace, fino al 26° anno di età, i militari che si trovino come allievi interni in Istituti cattolici del Regno o delle Colonie italiane o in Istituti cattolici italiani all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni.

Art. 55.

(1° comma e lettera *a*) dell'art. 40 legge 23 giugno 1927, n. 1066 modificato dall'art. 10 legge 3 aprile 1928, n. 919).

Concessione agli addetti al governo di aziende agricole, industriali e commerciali.

In tempo di pace può essere concesso di rinviare, di anno in anno, la prestazione del servizio militare fino alla chia-

mata alle armi della seconda classe successiva alla loro, agli arruolati indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia.

Art. 56.

(Art. 41 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Concessione agli arruolati che abbiano un fratello sotto le armi.

Gli arruolati che all'atto della chiamata alle armi abbiano un fratello consanguineo in servizio di leva o volontario, possono, in tempo di pace, ottenere il ritardo della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva nel primo caso e finchè il fratello trovasi alle armi con la propria classe nell'altro caso.

Art. 57.

Concessione ai fratelli consanguinei che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi.

Qualora due fratelli consaguinei debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, uno di essi, su richiesta e designazione della famiglia, può, in tempo di pace, ottenere il ritardo della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva dell'altro.

Art. 58.

(Legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 43, 2° e 4° comma; art. 44, ultimo comma: modificati).

Cessazione del titolo al ritardo della prestazione del servizio.

Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il terminare degli studi, salvo il disposto dell'articolo 52, 2° comma, lettera *d*), ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento del 26° anno di età.

Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti ad iniziare il servizio militare con la prima classe chiamata alle armi per compiere la ferma di leva ad eccezione dei militari di cui all'articolo precedente che debbono iniziarlo subito e dei rimpatriati dall'estero che possono domandare di prestare subito servizio.

Capo III.

Riduzioni e facilitazioni di servizio - Dispense della ferma di leva - Dispense ed esenzioni provvisorie e definitive dal servizio alle armi.

Art. 59.

(Art. 56 legge 23 giugno 1927, n. 1066, parte ultimo comma: modificato)

Riduzioni di servizio agli ufficiali ed agli aspiranti in servizio di leva.

Il Ministro per la marina, può, in relazione alle esigenze del servizio, concedere una riduzione del servizio alle armi, anche individualmente, agli ufficiali ed agli aspiranti del servizio permanente effettivo o di complemento con obblighi di leva.

Art. 60.

(Art. 46 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Riduzione di servizio ai militari già allievi della Regia accademia navale.

È in facoltà del Ministro per la marina di accordare una riduzione del servizio alle armi, ai militari del C.R.E.M. già allievi della Regia accademia navale.

Art. 61.

(Art. 56 legge 23 giugno 1927, n. 1066; parte 3° comma: modificato).

Riduzione di servizio ai militari della classe anziana od in determinate condizioni di famiglia.

Il Ministro per la marina può, in relazione alle esigenze di servizio, concedere una riduzione del servizio alle armi, ai militari del C.R.E.M. della classe anziana di leva anche per categorie o per specialità o limitatamente a quelli nelle condizioni di famiglia di volta in volta determinate; come può concedere agli stessi licenza illimitata in attesa del congedamento.

Art. 62.

(Art. 54 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Riduzioni di servizio agli arruolati aventi titolo, nel R. Esercito, a ferma minore di 3° grado.

Agli arruolati di leva ed ai volontari la cui classe è stata già chiamata alla leva, i quali per sopraggiunte circostanze vengono a trovarsi nelle condizioni di famiglia tali che, se sussistenti all'atto dell'apertura della leva della loro classe, avrebbero dato loro diritto al passaggio alla leva di terra per esservi assegnati alla ferma minore di 3° grado, sono concesse, con le norme stabilite dalla legge sul reclutamento del R. Esercito, le riduzioni di servizio stabilite per i militari del R. Esercito nelle medesime condizioni.

Il Ministero della marina potrà concedere, ove non ostino esigenze militari, lo stesso beneficio a coloro che si vengano a trovare nelle condizioni di cui sopra, quando le sopravvenute condizioni di famiglia siano tali che, se sussistenti all'atto della apertura della leva della loro classe di nascita, avrebbero permesso il passaggio alla leva di terra per esservi assegnati alle ferme minori di 2° o di 1° grado.

Gli arruolati di cui sopra cessano di far parte del C. R. E. M. e sono trasferiti nei ruoli del R. Esercito per seguire le sorti della loro classe di nascita, giusta il disposto del precedente art. 8: i volontari continuano a far parte del C.R.E.M.

Art. 63.

Riduzione di servizio ai militari che dimostrino di dover riespatriare.

Agli arruolati rimpatriati dall'estero prima del compimento del 32° anno di età ed obbligati a compiere la ferma di leva può, quando dimostrino di dover riespatriare, essere concessa una riduzione di servizio fino al massimo di 16 mesi sulla ferma obbligatoria di leva.

Art. 64.

Riduzione del servizio delle ferme volontarie.

In nessun caso la riduzione del servizio volontario, contratto in base alle disposizioni dell'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina, della legge sugli ufficiali di

complemento della Regia marina e dell'ordinamento del C.R.E.M. e, per i volontari della R. Guardia di finanza, ramo mare, in base alla legge di ordinamento del corpo stesso, può diminuire l'obbligo del servizio militare di leva, salve le successive riduzioni di servizio che, nella ferma di leva, sono consentite dagli articoli precedenti.

Art. 65.

(Art. 42 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 10° comma: modificato).

Facilitazioni agli studenti che hanno superato i corsi di cultura militare.

Il Ministro per la marina può concedere, con suo decreto, speciali facilitazioni di servizio agli arruolati che abbiano seguito almeno due corsi di cultura militare previsti dal R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e sue successive modificazioni, e superati i relativi esami.

Art. 66.

Dispense dalla ferma di leva agli arruolati in condizione di limitata idoneità.

Il Ministro per la marina ha, in tempo di pace, facoltà di lispensare dal compiere la ferma di leva, tutti o parte degli ırruolati nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al ser- izio militare di cui al precedente art. 38.

Art. 67.

Licenze eccezionali agli addetti al governo di aziende o stabilimenti agricoli, industriali o commerciali delle Colonie italiane.

Il Ministro per la marina, può, in tempo di pace e su richiesta del rispettivo Governo della Colonia, concedere agli rruolati indispensabilmente necessari per il governo di ziende o stabilimenti agricoli, industriali o commerciali ituati in località remote o periferiche delle Colonie italiane, na licenza eccezionale per tutta la durata della ferma di eva. I militari predetti sono tenuti a rispondere, fino alla ata di congedamento, a qualsiasi ordine o chiamata delle utorità militari e rimarranno soggetti alle leggi penali mi- itari marittime, nonchè alla giurisdizione militare marittima.

Art. 68.

Dispense provvisorie e definitive dal servizio alle armi degli arruolati residenti all'estero.

I residenti all'estero arruolati in conformità dell'art. 33 ono, in tempo di pace e finchè duri la loro permanenza ll'estero, dispensati dal presentarsi alle armi.

Gli arruolati di cui sopra sono, dopo il compimento del 32° nno di età, definitivamente dispensati dal compiere la fer- ia di leva anche se rimpatrino, salvo l'obbligo, per essi, di spondere, quando si trovino in Patria, ai richiami ed alle iiamate di controllo della loro classe.

Gli arruolati predetti sono invece obbligati a presentarsi lle armi con la prima classe di leva quando rimpatrino pri- ia del compimento del 32° anno di età, ammenochè, essendo ati all'estero ed investiti per nascita della cittadinanza stera locale, non provino di aver prestato, nell'Esercito re- olare del paese di nascita, un adeguato periodo di effettivo ervizio sotto le armi.

Art. 69.

Permessi di permanenze in Patria e nelle Colonie ai militari dispensati perchè residenti all'estero.

I militari dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo precedente possono ottenere, dalle Regie autorità diplomatiche o consolari all'estero e dalle competenti autorità militari marittime nel Regno, la facoltà di permanere in Patria, senza obbligo di prestar servizio militare, se comprovino di dover compiere un regolare corso di studi ovvero di dovervisi trattenere per ragione di salute, di famiglia o di commercio, purchè la loro permanenza nel Regno, e salvo casi eccezionali, non superi la durata del corso nel primo caso e i periodi di tempo previsti per i militari del R. Esercito negli altri casi.

La permanenza nei territori coloniali italiani degli arruolati residenti all'estero dispensati dal presentarsi alle armi può, per decisione del Ministro per la marina su proposta del rispettivo Governo coloniale, non importare decadenza alla dispensa qualunque sia la durata della permanenza stessa.

Art. 70.

Passaggio nei ruoli del R. Esercito dei dispensati che chiedano di fruire della speciale ferma.

I residenti all'estero dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 68, possono, in seguito a domanda, essere trasferiti nei ruoli del R. Esercito per fruire della speciale ferma di sei mesi prevista dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1928, n. 2959.

Art. 71.

(Art. 45 legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato dall'art. 11 comma 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, legge 3 aprile 1928, n. 919: modificato).

Dispense e permessi ai missionari cattolici all'estero e nelle Colonie.

Il Ministro per la marina ha facoltà, in tempo di pace, di concedere, d'accordo col Ministro per gli affari esteri o con quello per le colonie, ed alle condizioni dagli stessi stabilite, le dispense e le facilitazioni previste dagli articoli 68 e 69 a tutti od a parte degli arruolati che, avendo compiuto gli studi preparatori per le missioni, si rechino o si trovino all'estero od in territorio di diretto dominio dell'Italia ovvero nelle Colonie italiane in qualità di missionari cattolici.

Art. 72.

(R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383, articoli 2, 3, 4, 5: modificato).

Disposizioni speciali in materia ecclesiastica.

Il soddisfacimento dell'obbligo di servizio alle armi, la concessione, in pace, del ritardo alla presentazione alle armi o l'eventuale esonerazione dal servizio in caso di richiamo per mobilitazione sono regolati, per quanto riguarda gli ecclesiastici, oltre che dagli articoli 54 e 71 del presente testo unico, da speciali disposizioni.

Capo IV.

Congedi - Obblighi dei militari in congedo - Richiami - Dispense dai richiami - Chiamate di controllo.

Art. 73.

(Art. 19 legge 23 giugno 1927, n. 1066, parte 1° comma; art. 14 legge 3 aprile 1928, n. 919, 1° comma: modificato).

Congedo illimitato e congedo assoluto.

Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma, soggetti ancora, all'atto in cui cessano dal servizio alle armi o ne sono dispensati, all'obbligo del servizio militare.

Il congedo assoluto spetta ai militari in congedo illimitato o sotto le armi prosciolti, per età o per inidoneità fisica, da ogni obbligo di servizio militare.

Art. 74.

(Art. 63 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Ritardi nei congedamenti - Maggiori vincoli di servizio.

I militari imbarcati sulle navi dello Stato in navigazione possono essere congedati anche dopo avere compiuta la loro ferma ed all'arrivo del bastimento nel primo porto del Regno.

I militari destinati a terra o su navi stazionarie all'estero possono essere congedati anche dopo avere compiuta la loro ferma qualora per esigenze di servizio il rimpatrio abbia dovuto subire ritardo.

È in facoltà del Ministero della marina, in conformità di quanto prevede il testo unico delle leggi sull'ordinamento del C.R.E.M e sullo stato giuridico dei sottufficiali della R. Marina, di trattenere in servizio militari di leva che al compimento della ferma di leva rinunzino spontaneamente all'invio in congedo illimitato, impegnandosi a prestare ulteriore servizio.

Art. 75.

(Art. 64 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Ritardo del congedo ai militari che scontano punizioni disciplinari.

Il militare cui spetterebbe il congedo illimitato o quello assoluto, e che si trovi a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non può essere congedato se non dopo ultimata la punizione.

Art. 76.

(Art. 65 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Sospensiva dell'invio in congedo o dell'abbandono alla leva di terra in occasione della mobilitazione.

Il diritto di essere inviato in congedo illimitato od in congedo assoluto per ragioni di età, nonchè quello di ottenere il passaggio alla leva di terra od ai ruoli della forza in congedo del R. Esercito in base agli articoli 7, lettera *b*), ed 8, lettera *c*), sono sospesi appena emanato l'ordine di mobilitazione.

Art. 77.

(Art. 85 legge 23 giugno 1927, n. 1066; articoli 5, 8, 11, 12, legge 13 luglio 1911, n. 748: modificato e legge 27 marzo 1930, n. 460).

Doveri dei sottufficiali e dei militari in congedo illimitato. Comunicazioni alle capitanerie di porto.

I sottufficiali ed i militari del C.R.E.M. inviati in congedo illimitato hanno obbligo di presentarsi, entro gli 8 giorni dall'arrivo nel paese di residenza, all'Autorità portuaria o, in mancanza di questa, al capo dell'Amministrazione comunale per far vistare la dichiarazione di congedo e dare il proprio recapito. Successivamente hanno obbligo, in caso di trasferimento anche temporaneo, di notificare, entro 15 giorni dalla partenza, il nuovo domicilio alle autorità di cui sopra.

I congedati espatriati hanno obbligo, arrivando in paese estero, di presentarsi all'Autorità consolare del Governo italiano per denunciare la residenza; qualora nella località prescelta manchi il rappresentante consolare sono tenuti a comunicare la residenza al Consolato più prossimo oppure direttamente alla Capitaneria di porto di ascrizione.

I congedati che rientrino in Patria per rimanervi debbono presentarsi all'Autorità portuaria del luogo od in mancanza di questa all'Autorità comunale.

Le autorità comunali e consolari sono tenute a notificare alle competenti Capitanerie di porto, nel termine di 15 giorni da quello della dichiarazione, le denuncie loro fatte dai militari in congedo illimitato nonchè, in genere, tutte le notizie e le variazioni a questi relative.

Art. 78.

(Art. 61 legge 23 giugno 1927, n. 1066, comma 1° modificato dall'art. 15 legge 3 aprile 1928, n. 919 comma 3°: modificati).

Richiamo in servizio dei militari in congedo illimitato.

I graduati ed i comuni del C.R.E.M. in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalità ovvero in parte per compartimento marittimo, per classi, per contingente di classi, come per semplici specialità di più classi, senza riguardo all'ordine progressivo delle varie classi, tanto per istruzione come per mobilitazione od altre eventualità.

I richiami in servizio dei graduati e dei comuni del C.R.E.M. hanno luogo per decreto Reale; ma i militari di cui sopra invitati a presentarsi con precetto personale hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto Reale di richiamo.

Per il richiamo in servizio degli ufficiali e dei sottufficiali valgono le speciali disposizioni di legge per essi vigenti.

Art. 79.

(Art. 62 legge 23 giugno 1927, n 1066: modificato).

Ritardi nella presentazione per richiami.

I militari in congedo illimitato imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero o su barche addette alla pesca del corallo all'estero od addette ovunque alle pesche periodiche di cui all'art. 25, in caso di richiamo in servizio, hanno la facoltà di ritardare a presentarsi alla competente autorità fino al loro arrivo in un porto o rada dello Stato.

Art. 80.

(Art. 61 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 4° comma: modificato).

Dispense dal richiamo in servizio.

Il Ministro per la marina ha facoltà di concedere dispense dai richiami a coloro che coprano gli impieghi o si trovino nelle condizioni stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 81.

(Art. 61 legge 23 giugno 1927, n. 1066, ultimo comma. Articoli 1, 3, 4 legge 13 luglio 1911, n. 748. Legge 27 marzo 1930, n. 460: modificati).

Chiamate per il controllo della forza in congedo.

Il Ministro per la marina ha facoltà di ordinare, con manifesto o con precetto personale, speciali chiamate dei sottufficiali della R. Marina e dei militari del C.R.E.M. in congedo illimitato, per il controllo della forza in congedo.

I predetti militari in congedo sono obbligati a rispondere a tali chiamate di controllo, che avranno luogo normalmente in giorno festivo.

PARTE SECONDA.

Degli arruolamenti eccezionali.

Art. 82.

(Art. 82 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Arruolamenti eccezionali all'estero.

I comandanti delle Regie navi all'estero possono, in tempo di guerra, levare personale di coperta e di macchina dai bastimenti mercantili nazionali ancorati nei porti esteri fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi, quando l'assoluta deficienza del proprio equipaggio compromettesse la missione loro affidata.

Nei porti ove ha sede un Ufficio consolare dello Stato gli arruolamenti eccezionali di cui sopra debbono compiersi pel tramite del R. Console prepostovi il quale emanerà gli ordini in base alle richieste dei comandanti delle Regie navi.

Art. 83.

(Art. 83 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Determinazione della quarta parte degli equipaggi mercantili.

Il quarto dell'equipaggio delle navi mercantili viene calcolato, ai fini degli arruolamenti eccezionali di cui all'articolo 82, deducendo dal totale degli uomini di bordo i graduati, il carpentiere, il personale di cucina e di camera ed i mozzi.

La sorte designa quelli che debbono essere assunti in servizio.

Art. 84.

(Art. 84 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Congedamento dei marinai arruolati eccezionalmente. Indennità e rimborsi.

Il personale arruolato in base al precedente art. 82 viene congedato al ritorno della Regia nave in un porto del Regno o prima se sono giunti a bordo i militari del C.R.E.M. destinati a coprire le deficienze di tabella.

Al personale predetto vengono forniti, a spese dello Stato, i mezzi per far ritorno nel luogo del rispettivo domicilio.

Le maggiori spese eventualmente incontrate dagli armatori per la sostituzione del personale levato dalle loro navi sono a carico dello Stato.

PARTE TERZA.

Renitenza, sottrazione alla leva e diserzione - Sanzioni penali. amministrative e disciplinari.

TITOLO I.

RENITENZA E DISERZIONE.

Art. 85.

(Legge 23 giugno 1927, n. 1066 - Articoli 94 e 104: modificati).

Renitenza - Omissione o sottrazione alla leva. Dichiarazioni di renitenza.

L'inscritto di leva che, senza legittimo motivo, non si presenti, nel giorno prefisso, all'esame personale ed arruolamento o che, trovandosi all'estero od in navigazione od impegnato in campagna di pesca, non regoli la sua posizione di leva nei termini fissati dall'art. 25, è considerato e punito come renitente.

E' altresì considerato e punito come renitente il marinaio mercantile non militare in congedo del C.R.E.M. che chiamato all'arruolamento eccezionale di cui all'art. 82 riesca a sottrarvisi.

La dichiarazione di renitenza è pronunciata dal Consiglio di leva per gli inscritti alla leva; dagli ufficiali consolari o dai comandanti le Regie navi all'estero, per gli arruolati eccezionalmente.

Colui che essendo soggetto alla leva marittima fu omesso nella formazione delle liste della sua classe di nascita e non si presentò spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva medesima, è ritenuto reo di essersi sottratto alla leva.

Art. 86.

(Art. 96 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Lista dei renitenti.

Alla chiusura del secondo periodo della leva i comandanti di porto pubblicano la lista dei renitenti.

Dalla lista stessa vengono, successivamente, cancellati i deceduti e quelli che, dopo l'arresto o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti regolata la loro posizione.

Art. 87.

(Art. 98 legge 23 giugno 1927, n. 1066 - 1° e 2° comma: modificati).

Arruolamento e denuncia dei renitenti.

I renitenti arrestati o presentatisi spontaneamente vengono esaminati dal Consiglio di leva e, se riconosciuti idonei al servizio militare ed arruolati, vengono subito avviati alle armi, a meno che non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 7 od abbiano titolo alla dispensa di cui all'art. 68. È in facoltà del Consiglio di leva, nei casi e nei limiti previsti dal regolamento, di cancellare in via amministrativa la nota di renitenza.

Il renitente per il quale non sia intervenuta tale cancellazione è denunciato dal Consiglio di leva all'autorità giudiziaria, la quale procede in conformità degli articoli 91 e 92.

Art. 88.

(Art. 98 legge 23 giugno 1927, n. 1066 - 3° e 4° comma: modificati).

Passaggio alla leva di terra dei renitenti e degli omessi per sottrazione alla leva o degli inscritti che presentarono documenti falsi o infedeli, in determinate condizioni di famiglia.

Gli inscritti di cui all'articolo precedente aventi titolo, all'atto dell'arruolamento, all'assegnazione a ferma minore di 3° grado nel R. Esercito, vengono, se assolti e tuttora nelle condizioni che conferiscono tale diritto, trasferiti alla leva di terra.

Gli omessi, ritenuti rei di essersi sottratti alla leva, nonchè i renitenti condannati, non avranno invece diritto ad essere ammessi al passaggio di cui sopra, ma potranno beneficiare per eventuali circostanze di famiglia sopraggiunte all'arruolamento, delle disposizioni di cui all'art. 62.

Gli inscritti, che scientemente abbiano prodotto documenti falsi od infedeli, non potranno del pari ottenere l'abbandono alla leva di terra, nè beneficiare delle disposizioni di

cui all'art. 62, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsità.

Art. 89.

(Art. 95 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Diserzione - Mancanza ai richiami per istruzione.

Gli arruolati che senza legittimo impedimento non obbediscano all'ordine di chiamata alle armi sono dichiarati disertori e denunciati come tali all'Autorità giudiziaria militare marittima, trascorsi cinque giorni da quello nel quale avrebbe dovuto aver luogo la loro presentazione al corpo.

Sono parimenti dichiarati disertori e denunciati come tali i militari in congedo illimitato che, senza legittimo impedimento, non obbediscano all'ordine di arruolamento eccezionale di cui all'art. 82 od a quello di richiamo alle armi, salvo i richiami per istruzione per i quali sono applicabili le sanzioni penali e disciplinari di cui al succesivo art. 94.

I militari imputati di diserzione o di mancanza ai richiami per istruzione sono, durante le more del giudizio, avviati alle armi.

Art. 90.

(Art. 101 legge 23 giugno 1927, n. 1066)

Precedenza delle cause per i reati di renitenza.

Le cause pei reati di renitenza alla leva debbono essere portate a giudizio con precedenza sulle altre.

TITOLO II.

SANZIONI PENALI, AMMINISTRATIVE E DISCIPLINARI.

Art. 91.

(Art. 97 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Pene pei renitenti.

Ai renitenti presentatisi spontaneamente prima dello scadere del primo anno dal giorno della dichiarazione di renitenza viene, in tempo di pace, inflitta la pena della reclusione da 2 a 6 mesi se il Consiglio di leva li abbia giudicati idonei al servizio militare; quella della reclusione fino a 3 mesi se li abbia ritenuti inabili al servizio.

I renitenti presentatisi spontaneamente dopo il termine di un anno incorrono, in tempo di pace, nella pena della reclusione da 6 mesi ad un anno se giudicati idonei alle armi; in quella della reclusione da uno a 6 mesi, se dichiarati inabili al servizio.

Ai renitenti arrestati vengono, in tempo di pace, inflitte le seguenti pene: da 1 a 2 anni di reclusione se idonei al servizio militare: da un mese ad un anno di reclusione se giudicati inabili.

Tutte le pene di cui sopra sono raddoppiate in tempo di guerra.

I renitenti condannati scontano all'atto dell'invio in congedo illimitato la pena loro inflitta.

Art. 92.

(Art. 99 legge 23 giugno 1927, n. 1066).

Pene pei favoreggiatori dei renitenti.

Chiunque scientemente abbia nascosto, od ammesso al suo servizio un renitente, è punito colla reclusione estensibile a 6 mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito colla reclusione da un mese ad un anno.

La stessa pena si applica a chi abbia con colpevoli maneggi impedita o ritardata la presentazione all'esame personale ed all'arruolamento di un inscritto.

Se il colpevole è un ufficiale pubblico, ministro del culto, agente od impiegato dello Stato, la pena può essere estesa a 2 anni di reclusione con l'aggiunta di una multa estensibile a L. 2000.

Art. 93.

Pene per i disertori e per i favoreggiatori dei disertori.

Ai disertori ed ai favoreggiatori dei disertori vengono inflitte le pene previste dal Codice penale militare marittimo.

Art. 94.

Pene pei mancanti ai richiami per istruzione.

Nei casi di richiami alle armi per istruzione i militari in congedo illimitato che senza giustificato motivo non si presentano prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo a quello fissato sono puniti dai Tribunali militari con il carcere militare.

Quelli presentatisi in ritardo, entro l'ottavo giorno, sono soggetti a castighi disciplinari.

Art. 95.

(Art. 86 legge 23 giugno 1927, n. 1066 - 1° comma: modificato).

Pene per l'omissione o l'indebita cancellazione dalle note preparatorie e per l'indebita inclusione nelle stesse.

Chiunque con frodi o con raggiri si renda responsabile di omissione o di indebita cancellazione di giovani soggetti alla leva di mare dalle note preparatorie della medesima, oppure di indebita inclusione, nelle note stesse, di giovani senza i requisiti per appartenere alla leva marittima, è punito con la reclusione estensibile a 6 mesi e con multa estensibile a L. 500, salvo, se vi è luogo, le pene maggiori per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati dello Stato.

Art. 96.

(Art. 87 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Pene per l'omissione o per l'indebita cancellazione dalle liste di leva di mare.

Chiunque scientemente ometta o cancelli indebitamente dalle liste della leva di mare un giovane già cancellato dalle liste della leva di terra quale soggetto alla leva marittima, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa estensibile a L. 2000, salvo le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati dello Stato.

Art. 97.

(Art. 88 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Applicazione degli articoli 95 e 96 ai soggetti alla leva colpevoli dei reati ivi contemplati.

Alle pene stabilite nei precedenti articoli 95 e 96 sono pure sottoposti i giovani soggetti alla leva resisi in qualsiasi modo colpevoli dei reati nei medesimi articoli contemplati.

Art. 98.

(Art. 90 legge 23 giugno 1927, n. 1066).

Pene agli inscritti che producano documenti falsi od infedeli.

Gli inscritti di leva od i relativi congiunti che ai fini della leva abbia contraffatto o falsificato documenti oppure abbiano scientemente prodotto i predetti documenti falsi o contraffatti, saranno soggetti alle pene stabilite dalla legge, oltre la perdita dei diritti di cui all'ultimo capoverso dell'art. 88.

Art. 99.

(Art. 89 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Pene per fraudolenta sostituzione di persone.

I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persona sono puniti con la reclusione dai tre ai dieci anni.

Art. 100.

(Art. 92 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Pene per le infermità procacciate.

Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporanee o permanenti, allo scopo di esimersi dal servizio militare marittimo, sono puniti con la reclusione estensibile ad un anno. Qualora risultino abili al servizio militare marittimo, sono arruolati dopo che abbiano scontata la pena, ed avviati subito alle armi.

I medici, chirurghi e farmacisti che abbiano procurato le suddette infermità od in qualsiasi modo agevolato il fatto preveduto nella prima parte di questo articolo, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a L. 2000: qualora tali infermità siano procurate od agevolate da cittadini non compresi nelle predette categorie, essi sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno, oltre ad una multa estensibile a L. 1000.

Art. 101.

(Art 93 legge 23 giugno 1927, n. 1066).

Pene per le infermità od imperfezioni simulate.

Gli inscritti di leva che, al fine di esimersi dal servizio militare marittimo, abbiano simulato infermità od imperfezioni con atti tali da indurre in errore l'autorità competente sono puniti colla reclusione da uno a tre mesi.

Art. 102.

(Art. 102 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Pene per i periti sanitari.

I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti dal presente testo unico, che abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata tanto se i doni o le promesse furono, da essi, accettati dopo aver ricevuto l'incarico della perizia quanto se l'accettazione ebbe luogo soltanto nella previsione di tale incarico.

La pena è applicata anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

Art. 103.

(Art. 13 legge 13 luglio 1911, n. 748: modificato e legge 27 marzo 1930, n. 460).

Contravvenzioni per inadempienze circa le chiamate di controllo o le dichiarazioni di residenza o per imbarco non autorizzato su navi di bandiera estera.

I sottufficiali della R. Marina ed i militari del C.R.E.M. in congedo illimitato, che manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo di cui all'art. 81 od omettano di notificare, entro i limiti di tempo fissati dall'art. 77, i cambiamenti della loro residenza sono puniti con una ammenda da L. 200 a L. 600 se sottufficiali e da L. 100 a L. 300 se graduati e comuni.

Quando per le condizioni economiche dei contravventori le ammende stesse possano presumersi inefficaci anche se applicate al massimo, il giudice ha facoltà di aumentarle al doppio.

In caso di non eseguito pagamento, entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto o di insolvibilità del condannato, l'ammenda è convertibile in carcere militare col ragguaglio di un giorno per ogni L. 30, senza tener conto della frazione di L. 30 della somma non pagata.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la parte corrispondente al carcere militare sofferto col ragguaglio stabilito dal precedente comma.

Al carcere militare può essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, e due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di carcere militare.

Il reato rimane estinto, qualora il contravventore paghi prima del procedimento penale, e non oltre un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento, una somma equivalente alla metà del massimo dell'ammenda.

La cognizione delle contravvenzioni di cui sopra è deferita ai Tribunali militari marittimi, i quali provvedono con decreto penale, secondo le norme stabilite dal R. decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417.

Le disposizioni del 1° e 2° comma sono applicabili anche a coloro che non ottemperino agli obblighi di cui all'art. 14.

Art. 104.

(Art. 86 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 2° comma).

Contravvenzioni pei dirigenti cantieri navali e stabilimenti industriali e meccanici.

I dirigenti di cantieri navali o di stabilimenti meccanici od industriali che ostacolino o traggano in inganno i comandanti di porto negli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 sono puniti con la multa da L. 2000 a L. 10.000.

Art. 105.

(Art. 103 legge 23 giugno 1927, n. 1066).

Responsabilità dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti con il presente testo unico.

Qualunque ufficiale pubblico, agente od impiegato dello Stato che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato o consentito passaggio alla leva di terra, riforme od esclusioni in opposizione al disposto del presente testo unico, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata del servizio, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime

o degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso dei poteri inerenti alle proprie funzioni a norma del Codice penale.

Art. 106.

(Art. 91 legge 23 giugno 1927, n. 1066).

Punibilità dello inscritto colpevole di reati previsti dal presente testo unico ancorchè non si trovi nel Regno.

L'inscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commetta in territorio estero dei reati preveduti nel presente testo unico o nel Codice penale è punito secondo la legge italiana, ancorchè non si trovi nel territorio dello Stato.

Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorra in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, soggiace alle pene stabilite dalle leggi italiane, ancorchè non si trovi nel territorio dello Stato.

Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, può essere giudicato nello Stato se il Ministro per la giustizia ne faccia richiesta.

Art. 107.

(Art. 100 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato).

Mancata prescrizione di alcuni reati militari.

Il reato di omissione o cancellazione indebita dalle note preparatorie o dalle liste di leva, ed il reato di renitenza non si estinguono per prescrizione.

Art. 108.

(Art. 105 legge 23 giugno 1927, n. 1066).

Applicazione delle leggi penali ordinarie.

In tutti i casi non preveduti dalle disposizioni contenute nella parte 3ª del presente testo unico, il disposto delle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva marittima.

Le disposizioni delle stesse leggi, concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione, sono egualmente applicabili ai casi contemplati nel presente testo unico.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 109.

(Art. 59 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 2° comma: modificato).

Eccezione per i militari delle classi anteriori al 1895.

I militari appartenenti alle classi anteriori al 1895 continueranno a far parte dei ruoli della forza in congedo del R. Esercito nei quali furono trasferiti anteriormente alla emanazione della legge 23 giugno 1927, n. 1066, ad eccezione di quelli provenienti dagli inscritti di 1ª categoria della gente di mare, i quali dovranno essere restituiti alla R. Marina.

Art. 110.

Regolarizzazione della posizione dei renitenti residenti all'estero.

I renitenti ed i mancanti alla chiamata alle armi, residenti all'estero, che non abbiano regolata in via amministrativa la loro posizione, a mente dell'art. 5 della legge 25 marzo 1926, n. 551, possono farlo con le modalità previste dal precedente art. 33 sempre che soddisfino alle condizioni di cui al numero stesso e non siano incorsi nelle inadempienze suddette nel tempo della mobilitazione generale.

Art. 111.

Esclusione dal beneficio della riduzione di servizio per i militari alle armi in determinate condizioni di famiglia.

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 62 si applicherà agli inscritti delle classi di leva 1912 e seguenti.

La riduzione di servizio prevista dal citato articolo 62 sarà concessa soltanto ai militari di leva delle classi 1910 e 1911 e precedenti, nonchè ai volontari appartenenti alle classi stesse, i quali abbiano maturato uno dei titoli previsti dall'art. 36 della legge 23 giugno 1927, n. 1066, durante la loro permanenza alle armi.

Art. 112.

Delega di alcune attribuzioni al Comando superiore del C.R.E.M.

Le attribuzioni e le facoltà conferite dal presente testo unico al Ministero od al Ministro per la marina possono essere delegate, con decreto Ministeriale, al Comando superiore od al comandante superiore del C.R.E.M.

Roma, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. 1366.
Approvazione del nuovo regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;
Veduto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Veduto il R. decreto 16 settembre 1926, n. 1768, modificato con R. decreto 23 agosto 1929, n. 1723;
Veduto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, modificato con R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2482;
Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito con modifiche nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere e architetto, approvato con R. decreto 16 settembre 1926, n. 1768 e modificato con R. decreto 23 ago-

sto 1929, n. 1723, e quello per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, di veterinario e di perito forestale, approvato con R. decreto 4 maggio 1925, n. 876 e modificato con R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2482, sono abrogati.

Art. 2.

E' approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione in materia di economia e commercio, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla R. Nave *Savoia*, addì 14 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 325, foglio 86. — MANCINI.

Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione in materia di economia e commercio.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO I.

Delle sessioni e sedi di esame.

Art. 1.

Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale e della professione in materia di economia e commercio si danno in una sola sessione, che ha inizio nel novembre di ciascun anno.

La sessione è indetta con ordinanza del Ministro dell'educazione nazionale che sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Possono essere sede degli esami di Stato le Regie università e i Regi istituti superiori indicati nelle tabelle *A* e *B*, annesse al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, i Regi istituti superiori agrari, il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, i Regi istituti superiori di medicina veterinaria e i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Ciascuna Università o Istituto superiore è sede di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di quelle professioni per le quali l'Università o Istituto rilascia le lauree e i diplomi corrispondenti.

Art. 3.

Entro il mese di luglio di ogni anno tutte le Università e gli Istituti superiori comunicano al Ministero il numero di coloro che, presumibilmente, siano per presentarsi agli esami di Stato per ciascuna professione.

Gli esami di Stato sono annualmente tenuti in un numero di sedi non maggiore di dieci per ciascuna professione, in relazione al numero dei candidati.

Il Ministro, con l'ordinanza con la quale indice ogni anno la sessione di esami, stabilisce in quali Università ed Istituti per ciascuna professione si tengono esami di Stato.

Con la stessa ordinanza il Ministro può impartire disposizioni per regolare eventualmente la distribuzione dei candidati tra le varie sedi.

Art. 4.

I candidati non possono sostenere gli esami in quelle sedi nelle quali siano stati iscritti nell'ultimo biennio, o vi abbiano conseguito la laurea o il diploma che è il titolo di ammissione agli esami medesimi, eccezione fatta per i candidati all'abilitazione della professione di perito forestale, pei quali l'esame avrà luogo presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

Non è consentito ai candidati di sostenere nella stessa sessione esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di più di una professione.

CAPO II.

Dell'ammissione agli esami.

Art. 5.

Agli esami di Stato per l'esercizio delle professioni appresso indicate possono essere ammessi soltanto coloro i quali nel corso degli studi per il conseguimento del prescritto titolo accademico abbiano superato gli esami di profitto nelle discipline elencate come segue:

per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo: anatomia, fisiologia, patologia generale, anatomia patologica, igiene, farmacologia, patologia speciale medica, patologia speciale chirurgica, clinica medica, clinica chirurgica, clinica ostetrica, clinica pediatrica, medicina legale;

per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di chimico: fisica, chimica generale, chimica organica, chimica fisica, chimica analitica;

per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista: chimica generale, chimica farmaceutica e tossicologica, farmacologia e farmacognosia, tecnica farmaceutica;

per gli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni di ingegnere, di architetto, di agronomo, di perito forestale, di veterinario, e in materia di economia e commercio: le discipline indicate come obbligatorie negli statuti per il conseguimento del titolo accademico. I laureati in scienze economiche, politiche e sociali che intendano sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione in materia di economia e commercio, debbono peraltro, nel corso degli studi pel conseguimento del titolo accademico, avere superato gli esami di profitto nelle seguenti discipline: istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico, economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario.

Art. 6.

Chi aspira ad essere ammesso agli esami di Stato deve presentare domanda, su carta legale, diretta al presidente della commissione esaminatrice presso l'Università o Istituto ove intenda sostenerli, indicando:

a) nome e cognome dei genitori;

b) luogo di nascita, residenza sua e della famiglia;

c) professione per la quale desidera conseguire il diploma di abilitazione.

La domanda dev'essere corredata dai seguenti documenti:

a) titolo originale o certificato di laurea o diploma; titolo originale accademico conseguito all'estero, convalidato a norma degli articoli 17 o 30 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;

b) certificato dell'Università o Istituto superiore, ove il candidato ha seguito i corsi, dal quale risulti che egli ha superato gli esami nelle discipline indicate nell'art. 5 del presente decreto;

c) certificato rilasciato dall'Università o Istituto ove il candidato ha conseguito la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia o no sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti;

d) documento da cui risulti il pagamento della tassa di ammissione agli esami, di cui all'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, e del contributo di cui all'art. 24 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

Qualora per l'ammissione agli esami sia stato esibito, in luogo del titolo accademico, un certificato, non può essere rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio professionale se non quando venga presentato il titolo originale.

Art. 7.

La domanda deve essere presentata alla segreteria della Università o Istituto entro il termine stabilito dalla ordinanza che indice la sessione ed è valida anche se il candidato debba, per esuberanza di iscritti, sostenere gli esami in altra sede.

Le domande che pervengono oltre il termine sopra indicato non possono essere accolte.

Art. 8.

La segreteria accerta la regolarità delle domande e dei documenti e redige tanti elenchi di candidati quante sono le professioni per le quali vengono indetti in ogni sede gli esami di Stato.

In detti elenchi deve anche essere indicato se e quante volte ogni candidato abbia eventualmente sostenuto gli esami stessi con esito negativo.

Gli elenchi sono consegnati ai presidenti delle commissioni esaminatrici.

CAPO III.

Delle commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Le commissioni esaminatrici sono nominate, ogni anno, con decreto del Ministro e ciascuna di esse è composta come segue:

1) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo i componenti sono undici: sette professori di ruolo, un libero docente, tre persone estranee all'insegnamento superiore. Due dei professori di ruolo debbono essere scelti fra gl'insegnanti delle seguenti discipline: anatomia, anatomia patologica, fisiologia, patologia generale;

2) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di chimico i componenti sono cinque: tre professori di ruolo, un libero docente, una persona estranea all'insegnamento superiore;

3) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista i componenti sono cinque: tre professori di ruolo, un libero docente, una persona estranea all'insegnamento superiore;

4) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere i componenti sono quindici: nove professori di ruolo, tre liberi docenti, tre persone estranee all'insegnamento superiore;

5) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di architetto i componenti sono sette: cinque professori di ruolo, un libero docente, una persona estranea all'insegnamento superiore;

6) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo e per quello di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario i componenti sono dodici: otto professori di ruolo, un libero docente, tre persone estranee all'insegnamento superiore;

7) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale i componenti sono nove: sei professori di ruolo, un libero docente, due persone estranee all'insegnamento superiore;

8) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione in materia di economia e commercio i componenti sono nove: sei professori di ruolo, un libero docente, due persone estranee all'insegnamento superiore.

Art. 10.

Possono essere chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici professori di ruolo della Università o Istituto che è sede di esami di Stato, oppure di altra Università od Istituto.

Qualora non sia possibile formare una commissione esaminatrice col numero di professori di ruolo indicato nel precedente articolo, possono essere chiamati, in loro vece, professori incaricati, purchè il numero dei professori di ruolo costituisca la maggioranza.

Art. 11.

Per ogni commissione esaminatrice è nominato un numero di supplenti pari almeno ad un quinto del numero dei membri effettivi, ed in ogni caso dovrà essere nominato un supplente per ciascuna delle categorie di commissari.

Art. 12.

I professori ufficiali ed i liberi docenti che debbono far parte di ciascuna commissione sono nominati dal Ministro su proposta del Comitato esecutivo della prima sezione del Consiglio superiore della educazione nazionale. Per la eventuale sostituzione, nei casi di impedimento, il Ministro provvede direttamente, senz'uopo di ulteriori designazioni.

Le persone estranee all'insegnamento universitario sono scelte dal Ministro su terne proposte dai locali Consigli degli ordini professionali, o tra le altre categorie indicate dall'art. 59 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, dall'art. 33 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 e dall'art. 23 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

Uno dei membri di ciascuna commissione esaminatrice per le professioni di medico-chirurgo o di veterinario è designato dal Ministro dell'interno tra i funzionari di grado non inferiore al settimo, appartenenti rispettivamente al ruolo dei medici e dei veterinari.

Art. 13.

Col decreto di costituzione delle commissioni il Ministro ne nomina il presidente e la persona che deve supplirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Nella prima adunanza di ciascuna commissione il presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di segretario relatore.

Art. 14.

Per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ogni commissione può suddividersi in sottocommissioni, composte ciascuna di non meno di quattro membri, uno dei quali deve, possibilmente, appartenere alla categoria delle persone estranee all'insegnamento superiore.

La formazione delle sottocommissioni è disposta dal presidente nella prima adunanza della commissione plenaria.

Per l'esame di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, di agronomo, veterinario e perito forestale ogni commissione si divide in sottocommissioni ai termini degli articoli 40, 65, 69 e 73 del presente regolamento.

Art. 15.

Nessuna adunanza di commissione o di sottocommissione è valida se non siano presenti almeno i tre quarti dei componenti.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per tutte le adunanze è redatto processo verbale che è firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 16.

Le segreterie delle Università e degli Istituti, presso i quali si tengono esami di Stato, funzionano quali uffici di segreteria di ciascuna commissione sotto la diretta dipendenza dei singoli presidenti.

Art. 17.

Ai componenti le commissioni è corrisposto, dal giorno precedente all'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione, un compenso di lire venticinque se appartenenti all'amministrazione dello Stato, e di lire cinquanta se estranei all'amministrazione stessa per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

Oltre a tale compenso, ai componenti che risiedono in Comune diverso da quello ove si tengono le adunanze, spettano le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio a norma delle disposizioni vigenti, se funzionari dello Stato; e nella stessa misura stabilita pei funzionari del grado sesto, se estranei all'amministrazione statale. Anche per questi ultimi il doppio decimo sul prezzo del biglietto di viaggio è calcolato in base alla tariffa differenziale *C*.

Le indennità e i compensi previsti dal presente articolo, escluso il rimborso delle spese di viaggio, sono soggetti alla riduzione del 12 % sancita dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

CAPO IV.

Delle operazioni di esami.

Art. 18.

Gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, indicate nell'art. 1, consistono in prove scritte o grafiche, e orali o pratiche.

Gli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, di farmacista e di veterinario consistono soltanto in prove orali e pratiche.

Art. 19.

I giorni in cui si svolgono le prove scritte o grafiche sono stabiliti per tutte le sedi con la ordinanza di cui all'art. 1.

I giorni in cui si svolgono le altre prove sono fissati dai presidenti delle commissioni esaminatrici.

Con avviso affisso all'albo della Università o Istituto è data preventiva notizia dell'ordine di svolgimento di tutti gli esami e dell'orario prestabilito.

Art. 20.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando la tessera universitaria, o il libretto ferroviario se sono in servizio dello Stato, o la loro fotografia di data recente, autenticata dal Podestà, con la legalizzazione dell'autorità prefettizia.

Art. 21.

La commissione esaminatrice un giorno prima dell'inizio delle prove stabilisce in apposita riunione il tema o i temi delle prove scritte o grafiche e la durata di esse.

Art. 22.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte o grafiche, il presidente della commissione, alla presenza dei candidati, fatta constatare la integrità della busta suggellata, nella quale è contenuto il tema o sono contenuti i temi, precedentemente predisposti dalla commissione, estrae il tema o i temi e li detta o li fa dettare.

Art. 23.

Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche i candidati debbono usare esclusivamente carta fornita dall'Università o Istituto, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente della commissione.

I lavori muniti della firma del candidato, sono consegnati, insieme con le minute, ai professori incaricati dell'assistenza, i quali vi appongono la loro firma indicando l'ora della consegna.

I candidati non possono comunicare tra loro nè con estranei. È escluso dall'esame chi contravviene ad alcuna di queste disposizioni o di quelle altre che possono essere date per assicurare la sincerità dell'esame stesso.

L'assistenza durante le prove scritte o grafiche è dal presidente di ciascuna commissione affidata, per turno, ai componenti la commissione stessa in numero sufficiente a garantire una efficace sorveglianza.

Art. 24.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ogni prova di esame.

Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia conseguito almeno sei decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.

Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneità in una delle prove non è ammesso alle successive.

Art. 25.

La commissione esaminatrice, terminate le prove scritte o grafiche, procede alla revisione dei lavori, deliberando prima sulla idoneità, ed assegnando poi il voto soltanto ai candidati riconosciuti idonei.

Quando la commissione è divisa in sottocommissioni, la revisione dei lavori è fatta dalla commissione plenaria.

Dei candidati che abbiano raggiunta l'idoneità in ciascuna delle prove anzidette, è redatto un elenco che viene affisso nell'albo universitario.

Art. 26.

Per le prove orali e pratiche è consentito un solo appello.

Il candidato che, senza giustificato motivo, non si sia presentato al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso di tasse o contributi.

Art. 27.

Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.

Art. 28.

Sulle prove orali e pratiche la commissione delibera appena compiuta ciascuna delle prove stesse, giudicando prima della idoneità e assegnando poi i voti di merito.

Art. 29.

La commissione riassume, al termine dei suoi lavori, i risultati dell'esame, ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.

Se si sono costituite sottocommissioni le operazioni di cui al comma precedente sono eseguite dalla commissione plenaria. In relazione all'art. 24 la sottocommissione che abbia negato l'idoneità a un candidato informa immediatamente il presidente della commissione, il quale dispone che il candidato stesso non sia ammesso alle prove successive.

Art. 30.

Compiute le operazioni i presidenti delle commissioni:

a) dispongono l'affissione nell'albo dell'Università o Istituto degli elenchi di coloro che hanno superato gli esami. Detti elenchi debbono contenere i voti di ciascuna prova ed il voto complessivo;

b) curano che un elenco analogo, firmato da tutti i commissari e contenente le stesse indicazioni sia inviato al Ministero;

c) curano altresì che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle Università o Istituti che hanno loro rilasciato i diplomi e le lauree, affinchè ne sia presa nota nel registro della carriera scolastica di ciascuno di essi.

Art. 31.

I presidenti delle commissioni dispongono quanto è necessario per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazioni di esame.

Essi, in caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente regolamento, ordinano, sotto la loro responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame riferendone immediatamente al Ministro.

Art. 32.

Il Ministro, su proposta dei presidenti delle commissioni o anche di sua iniziativa, dispone l'annullamento degli esami dei candidati ammessi contro le tassative disposizioni del presente regolamento, ed in generale quando si riscontrino casi di dolo o di errore.

Il Ministro può in ogni tempo annullare gli esami che risultino superati con frode o che, comunque, siano stati illegalmente sostenuti, e revocare i diplomi di abilitazione.

Art. 33.

I candidati sono personalmente responsabili della buona conservazione degli strumenti e del materiale, compreso quello bibliografico, ad essi affidati durante le prove scritte e pratiche; e sono tenuti al pagamento dei danni eventualmente recati al detto materiale.

Art. 34.

Il candidato che non abbia conseguito l'idoneità può ripetere l'esame nella sessione seguente.

Qualora non abbia conseguito l'idoneità per la seconda volta il candidato non potrà ripetere l'esame nella sessione immediatamente susseguente. Tale norma si applica anche successivamente, qualora l'esito delle prove precedenti sia stato sfavorevole.

Nei casi di cui ai precedenti commi valgono, per quel che riguarda le sedi di esami, le disposizioni contenute nell'articolo 4 del presente regolamento.

CAPO V.

Del rilascio dei diplomi.

Art. 35.

La segreteria dell'Università o Istituto, sede di esame, provvede alla compilazione ed all'invio al Ministero della educazione nazionale di un duplicato dell'elenco di cui alla lettera *b*) dell'art. 30, firmato dal presidente della commissione e dal capo della segreteria, e contenente le esatte generalità di tutti coloro che hanno superato l'esame, con la indicazione della paternità, della data e del luogo di nascita (Comune e Provincia).

In base a tale elenco il Ministero cura la redazione dei diplomi, che, muniti della firma del Ministro e del bollo a secco del Ministero stesso, sono poi trasmessi alle rispettive segreterie, per la consegna agli interessati.

Il detto elenco viene inoltre pubblicato, a cura del Ministero, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 36.

Nella segreteria di ogni Università o Istituto sono conservate le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti negli esami, i verbali, gli atti delle commissioni esaminatrici e tutti gli elaborati dei candidati. Gli atti restano a disposizione del Ministero della educazione nazionale.

Art. 37.

Non è consentito rilasciare duplicati dei diplomi di abilitazione all'esercizio professionale, salvo che il titolare non abbia mai ricevuto, e non per sua colpa, l'originale.

In questo, come negli altri casi di smarrimento, il Ministero della educazione nazionale, di concerto con quelli dell'interno e di grazia e giustizia, adotterà le cautele necessarie ad evitare un eventuale uso fraudolento del diploma originale.

Possono invece essere rilasciati certificati di conseguito diploma a cura della Università o Istituto dove gli esami di Stato furono sostenuti.

Art. 38.

Le tasse di ammissione agli esami di Stato di cui all'articolo 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sono pa-

gate all'erario a mezzo di vaglia postale, indirizzato al Procuratore del registro della circoscrizione in cui ha sede la Università o l'Istituto superiore.

I vaglia postali si consegnano alla segreteria dell'Università o dell'Istituto superiore sede di esami.

La segreteria dell'Università o dell'Istituto superiore, presa nota dei vaglia postali nel fascicolo riguardante i singoli candidati, li descrive in apposito elenco in duplice esemplare e li trasmette all'Ufficio del registro cui sono diretti. L'Ufficio del registro restituisce uno degli esemplari alla segreteria insieme con la bolletta per l'ammontare complessivo delle tasse risultanti dall'elenco.

Non possono essere consegnati i diplomi, nè essere rilasciati certificati se non a coloro che depositino la bolletta dalla quale risulti l'effettuato pagamento della tassa di L. 250 per le Opere universitarie alla cassa dell'Università o Istituto ove hanno conseguito il titolo accademico.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

CAPO VI.

Esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Art. 39.

Le prove orali e pratiche degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo sono le seguenti:

1° una prova di medicina e specialità affini (dermosifilopatia, pediatria, malattie nervose e mentali);

2° una prova di chirurgia e specialità affini (oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiotria e protesi dentaria, ortopedia);

3° una prova di ostetricia.

La prova di specialità è a scelta della commissione; in tutti i casi il candidato è tenuto a sostenere la prova di odontoiatria e protesi dentaria.

La durata delle prove di cui ai nn. 1 e 2 è di almeno 45 minuti; la durata della prova di ostetricia è di almeno 15 minuti.

Art. 40.

Le commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di medico-chirurgo si suddividono, per lo svolgimento della prova orale e pratica, in tre sottocommissioni: una per ciascuna prova.

Le sottocommissioni per le prove di cui ai nn. 1 e 2 del precedente articolo sono composte di quattro membri, la sottocommissione per la prova di ostetricia è composta di tre membri; ciascuna sottocommissione si costituisce nominando il proprio presidente e il segretario relatore.

Qualora nella commissione non sia compreso un professore di qualcuna delle specialità di cui all'articolo precedente, il presidente della commissione ha facoltà di aggregare, in soprannumero, per gli esami della corrispondente specialità, il professore della sede.

Art. 41.

La prova di medicina si deve svolgere sull'ammalato.

La commissione si accerta della capacità tecnica del candidato nel rilevare i sintomi, delle sue conoscenze sul valore diagnostico dei sintomi rilevati, della sua cultura in fisiologia, patologia ed igiene, in rapporto alle esigenze dell'esercizio professionale, ed infine della sua maturità nel giudizio prognostico e nelle indicazioni terapeutiche.

Le interrogazioni hanno inizio solo dopo che il candidato abbia completato l'esame clinico dell'ammalato. Inoltre il candidato deve esporre quali ricerche di laboratorio siano, eventualmente, richieste nel caso in esame per comprovare il giudizio diagnostico, indicandone il rispettivo significato semeiologico, e deve eseguire quelle ricerche che la commissione riterrà opportuno.

Il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico ragionato deve essere richiesto per iscritto, in guisa che il candidato dia prova di possedere anche la necessaria cultura generale nelle discipline fondamentali.

La prova di specialità verte su di un caso clinico, con particolare riguardo alla diagnosi, prognosi e terapia.

Art. 42.

La prova di chirurgia è analoga nelle modalità e nei fini a quella di medicina.

Al candidato, in luogo di ricerche di laboratorio, viene richiesta la dimostrazione della sua capacità pratica nella confezione di apparecchi, con speciale riguardo a quelli per soccorsi d'urgenza.

Debbono essere altresì saggiate le cognizioni anatomiche del candidato per le esigenze dell'esercizio professionale.

Nei riguardi delle indicazioni operatorie il candidato è particolarmente interrogato sui criteri nello stabilirle, mentre, per ciò che si riferisce alla tecnica operativa, le interrogazioni saranno limitate alle nozioni che abbiano nella pratica una applicazione anche per parte dei medici generici e precisamente a quelle di pronto soccorso.

Al candidato possono anche essere rivolte domande sulla valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche.

Art. 43.

Nella prova di ostetricia il candidato, con l'esame di un caso clinico, ed, eventualmente, con manovre sul fantoccio, deve dimostrare la sua cultura e la sua capacità tecnica nella fisiopatologia, nella semeiotica, nella clinica e terapia ostetrica.

CAPO VII.

Esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico.

Art. 44.

La prova scritta degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico consiste nella trattazione di un quesito concernente applicazioni delle dottrine fondamentali della chimica.

La commissione propone, per questa prova, tre temi relativi a rami diversi della chimica. Il candidato ha facoltà di scelta.

I quesiti debbono contenere i dati necessari per lo svolgimento.

È consentita la consultazione di tabelle, purchè contengano soli dati numerici.

Art. 45.

La prova pratica, con relazioni scritte, comprende una analisi qualitativa ed una analisi quantitativa.

La prova di analisi qualitativa verte sopra un miscuglio contenente non più di cinque acidi e di cinque basi. Sono

escluse le sostanze non contemplate nelle tabelle di analisi di uso didattico.

La prova di analisi quantitativa consiste nella preparazione e determinazione di due sostanze.

Per la prova di analisi qualitativa i miscugli sono tanti quanti sono i candidati. Per la prova di analisi quantitativa sono assegnate a ciascun candidato le stesse sostanze da determinare variandone le proporzioni. In entrambi i casi l'assegnazione del miscuglio da esaminare è fatta per estrazione a sorte.

Per la prova di analisi qualitativa i candidati dispongono di dieci ore consecutive ed è loro consentito consultare tabelle e trattati di analisi.

Per la prova di analisi quantitativa i candidati dispongono di dieci ore al giorno, per due o tre giorni consecutivi, secondo il giudizio della commissione esaminatrice, ed è loro consentito di consultare tabelle e trattati di analisi.

Art. 46.

La prova orale, della durata di non meno di trenta minuti, consiste in una serie di interrogazioni su diversi argomenti che attestino la cultura generale del candidato nella chimica e nelle sue principali applicazioni.

I candidati laureati in chimica industriale e in chimica e farmacia, potranno richiedere che l'esame di cultura generale in chimica verta specialmente sulle sue applicazioni.

Capo VIII.

Esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Art. 47.

L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista consiste in una prova pratica e in una prova orale.

Art. 48.

La prova pratica, con relazioni scritte, consta delle seguenti parti:

a) analisi qualitativa di un miscuglio di sali contenente non più di due basi e di due acidi;

b) reazioni di riconoscimento e saggi di impurezza su due farmaci, secondo la farmacopea ufficiale del Regno; uno dei saggi deve comprendere un dosamento volumetrico con l'uso di soluzioni apprestate;

c) preparazione di un medicamento della farmacopea e spedizione di una ricetta.

I prodotti di cui ai saggi *a*) e *b*) sono tanti quanti sono i candidati e vengono assegnati per estrazione a sorte; il medicamento da preparare e la ricetta da spedire possono invece essere gli stessi per tutti i candidati.

Per ciascuna di queste operazioni è consentito un tempo massimo di otto ore.

Art. 49.

La prova orale, di non meno di trenta minuti, consiste in una serie di interrogazioni sopra argomenti di chimica farmaceutica, tossicologia e di tecnica farmaceutica riferentisi ai farmaci iscritti nella farmacopea.

Il candidato dovrà anche dimostrare la sua conoscenza della dosologia, delle droghe e delle piante officinali, e rispondere sull'arte del ricettare.

Capo IX.

Esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Art. 50.

Nelle domande per l'ammissione agli esami di abilitazione alla professione di ingegnere i candidati debbono dichiarare, oltre a quanto è prescritto dall'art. 6, a quale tra i seguenti rami dell'ingegneria desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano, e cioè:

costruzioni edili;
costruzioni di ponti, strade e ferrovie;
costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque;
impianti di industrie elettrotecniche;
impianti di industrie meccaniche;
impianti di industrie chimiche;
impianti di industrie chimico-agrarie;
miniere e metallurgia;
architettura e costruzione navale;
costruzioni navali e meccaniche;
costruzioni aeronautiche.

I candidati indicano inoltre se e presso quali officine e cantieri hanno effettuato un periodo di tirocinio pratico, ed allegano una relazione, particolareggiata e documentata, dei lavori a cui hanno preso parte, od a cui hanno soltanto assistito.

Art. 51.

Le prove scritte e grafiche sono due e consistono:

a) nello svolgimento di un progetto elementare di costruzioni civili;

b) nello svolgimento di un progetto specifico per il ramo di ingegneria scelto dal candidato.

I candidati che desiderino sostenere gli esami nel ramo di miniere e metallurgia, oltre alle prove suddette, debbono sostenerne anche una di ricerca e dosamento di uno o due elementi di un minerale o prodotto metallurgico.

Art. 52.

I temi debbono essere scelti e preparati in modo da consentire al candidato di toccare anche problemi non strettamente attinenti al ramo cui il tema appartiene.

Essi non possono avere per oggetto argomenti la cui risoluzione richieda speciale pratica di cantiere o di officina, nè progetti di speciali apparecchi industriali, o di singole macchine.

I temi debbono essere corredati dai principali dati numerici relativi al loro svolgimento.

Art. 53.

I temi debbono contenere l'indicazione del tempo accordato ai candidati per lo svolgimento che deve essere non superiore a due giorni.

Per lo svolgimento della prova supplementare, per coloro che sostengono gli esami nel ramo di miniere e metallurgia, è concesso un tempo massimo di dieci ore.

I candidati possono portare con sè, per le prove scritte e grafiche, soltanto i necessari oggetti di cancelleria e di disegno (eccetto la carta di qualsiasi tipo), il regolo calcolatore ed i manuali di ingegneria o di calcoli numerici.

L'orario giornaliero per le prove scritte e grafiche non può essere superiore a dieci ore consecutive con un intervallo per la refezione, che si deve consumare nei locali di esame.

Al termine di ogni giorno di prova i manoscritti ed i disegni sono ricoperti di carta velina, incollata per tutta la lunghezza dei bordi, timbrata con bollo speciale da un commissario e firmati da lui, allo scopo di impedire al candidato di apportare qualsiasi modificazione ai lavori già fatti pur essendogli consentito di consultarli nei giorni seguenti. È fatto divieto ai candidati di distruggere od asportare alcun foglio, sia pure contenente minute od abbozzi di disegno.

Alla fine di ogni giornata il candidato deve restituire tutti i fogli di carta di qualsiasi specie che gli sono stati consegnati: essi sono contati e controllati.

È annullata la prova del candidato che non ottemperi a quest'obbligo.

I candidati non possono allontanarsi dai locali della prova prima della fine dell'orario di ciascun giorno, a meno che non consegnino il tema.

Il lavoro del candidato che sia uscito prima del termine dell'orario giornaliero, o non si sia presentato all'inizio della prova nel giorno successivo, sarà considerato come ultimato.

Art. 54.

La revisione degli elaborati può essere fatta da sottocommissioni secondo il numero dei candidati e dei rami di ingegneria da essi prescelti, ma il voto deve essere riassunto dalla commissione plenaria.

Art. 55.

Le prove orali, da sostenersi dinanzi alla commissione plenaria, della durata di almeno mezz'ora, consistono in una discussione sulle prove scritte e grafiche, e in una serie di interrogazioni su argomenti che attestino le cognizioni teoriche e pratiche del candidato, particolarmente nel ramo di ingegneria che egli ha prescelto. La commissione, però, ha facoltà di estendere le domande anche agli altri rami.

Art. 56.

I giovani che, in virtù dell'art. 8, comma 2°, del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, possono essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, presentando come titolo di ammissione la laurea in fisica, debbono sostenere, oltre alle prove scritte stabilite dall'art. 51, anche una prova scritta e grafica su di un tema di meccanica applicata alle costruzioni ed alle macchine, scelto dalla commissione.

La stessa disciplina deve essere oggetto di apposita discussione orale.

CAPO X.

Esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto.

Art. 57.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto constano di prove estemporanee grafiche e di prove orali.

Art. 58.

Per i candidati che posseggono la laurea in architettura le prove estemporanee grafiche sono tre:

1) su tema di composizione architettonica;
2) su tema di carattere decorativo;
3) su tema concernente la scienza delle costruzioni.

I temi debbono esser svolti ciascuno in un giorno.

Il periodo di tempo concesso ai candidati per lo svolgimento è indicato dalla commissione.

Art. 59.

Per i candidati che posseggono la laurea in ingegneria le prove estemporanee grafiche sono cinque: tre prove uguali a quelle indicate nell'articolo precedente, e due altre prove consistenti:

1) nello sviluppo di qualche particolare di progetto architettonico redatto nella prova di cui al n. 2 dell'articolo precedente;
2) nella illustrazione storica di un monumento italiano sulla base di rilievi e fotografie forniti dalla commissione.

Per lo svolgimento di questi due temi valgono le norme contenute negli ultimi due commi dell'articolo precedente.

Art. 60.

Le prove orali, della durata di almeno 30 minuti, consistono in una serie di interrogazioni su argomenti relativi a problemi tecnici e artistici e sulle prove estemporanee grafiche svolte dai candidati.

CAPO XI.

Esami di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo.

Art. 61.

Nelle domande per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo, i candidati debbono, oltre a quanto è prescritto dall'art. 6, indicare se e presso quali aziende o istituti abbiano compiuto un tirocinio pratico, allegando una relazione particolareggiata e documentata dei lavori a cui hanno preso parte od a cui hanno soltanto assistito.

Art. 62.

Le prove scritte e grafiche sono due e consistono:

a) nello svolgimento di un tema di indole pratica relativo ad un problema concreto di tecnica colturale o di zootecnia;

b) nello svolgimento di un progetto di miglioramento fondiario o di un piano di riordinamento economico agrario o di una perizia estimativa in rapporto ad una determinata azienda agraria od a singole parti o momenti di essa.

Per la prova *a*) i temi formulati dalla commissione debbono essere due, uno per argomento di tecnica colturale e l'altro di zootecnia; il candidato ha la facoltà di scelta.

Per la prova *b*) il tema e l'azienda agraria sono dalla commissione determinati per ciascun candidato.

Art. 63.

Per lo svolgimento della prova di cui alla lettera *a*) dell'art. 62 sono assegnate otto ore dal momento della dettatura del tema.

Per la prova di cui alla lettera *b*) dell'art. 62 il candidato dovrà, nell'azienda agraria assegnatagli, eseguire personalmente e sotto sorveglianza i rilievi tecnici necessari allo svolgimento del tema. La commissione, in relazione al tempo disponibile e ad altre possibilità pratiche, potrà limitare i rilievi personali del candidato ad una parte di quelli necessari, facendogli noti i risultati degli altri.

La durata della prova, estesa anche a più giorni, non oltre quattro, è determinata dalla commissione, la quale dovrà anche fissare le modalità di esecuzione e sorveglianza necessarie per l'efficacia della prova stessa.

Per questa prova il candidato potrà portare con sè oggetti di cancelleria e di disegno (eccetto la carta di qualsiasi tipo), il regolo calcolatore ed i manuali tecnici del caso.

L'orario giornaliero non può essere superiore a 10 ore consecutive con un intervallo per la refezione, che si deve consumare nei locali di esame.

Al termine di ogni giorno di prova i manoscritti ed i disegni sono ricoperti di carta velina, incollata per tutta la lunghezza dei bordi, timbrata con bollo speciale da un commissario e firmati da lui, allo scopo d'impedire al candidato di apportare qualsiasi modificazione ai lavori già fatti, pur essendogli consentito di consultarli nei giorni seguenti. È fatto divieto ai candidati di distruggere od asportare alcun foglio, sia pure contenente minute o abbozzi di disegno.

Alla fine di ogni giornata il candidato deve restituire tutti i fogli di carta di qualsiasi specie che gli sono stati consegnati; essi sono contati e controllati.

La prova del candidato che non ottemperi a questo obbligo è nulla.

I candidati non possono allontanarsi dai locali della prova prima della fine dell'orario di ciascun giorno, a meno che non consegnino il tema.

Il lavoro del candidato che sia uscito prima del termine dell'orario giornaliero, o non si sia presentato all'inizio della prova nel giorno successivo, sarà considerato come ultimato.

Art. 64.

Le prove orali e pratiche da sostenersi, della durata di almeno 30 minuti ciascuna, sono le seguenti:

1° una prova di agricoltura;

2° una prova di zootecnia;

3° una prova di enologia, caseificio od oleificio, a scelta del candidato;

4° una prova di economia, estimo e contabilità rurale.

La prova di agricoltura si svolge nel campo ed accerta la capacità tecnica del candidato nella scelta e modalità di attuazione delle colture, in rapporto all'ambiente, e, in generale, le sue conoscenze tecnico-agrarie in rapporto alle necessità dell'esercizio professionale.

La prova di zootecnia riflette l'esteriore conformazione nel largo senso della parola e l'attitudine zootecnica dei soggetti presi in esame. Riflette, inoltre, la tecnica dell'allevamento in relazione particolarmente all'abitazione, all'alimentazione ed alle risorse alimentari del luogo.

La prova di enologia, caseificio, ed oleificio si svolge possibilmente, secondo la specialità, in un enopolio, o in un caseificio, od in un oleificio, ed accerta le conoscenze tecniche del candidato in rapporto alle esigenze dell'ordinamento e direzione delle industrie ed al giudizio sui relativi prodotti.

Nelle suddette prove potrà essere richiesta al candidato l'esposizione di quelle ricerche di laboratorio che fossero necessarie o utili alla soluzione dei quesiti proposti, ed eventualmente la esecuzione di alcune di esse.

La prova di economia, estimo e contabilità rurale accerta le conoscenze economiche del candidato in rapporto alle esigenze dell'organizzazione, direzione ed amministrazione di aziende agrarie e della pratica delle stime, e si svolge, almeno in parte, sui libri contabili di un'azienda agraria, per accertare la capacità del candidato ad usarne per le suddette esigenze.

Art. 65.

Le commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di agronomo, si suddividono, per lo svolgimento della prova orale e pratica, in quattro sottocommissioni: una per la prova di agricoltura, una per la prova di zootecnia, una per la prova di enologia, caseificio od oleificio, una per la prova di economia, estimo e contabilità rurale.

Ogni sottocommissione è composta di tre membri e si costituisce nominando il proprio presidente ed il segretario relatore.

Qualora nella commissione non sia compreso un professore di qualcuna delle specialità di cui al primo comma, il presidente della commissione ha facoltà di aggregare, in soprannumero, per gli esami della corrispondente specialità, il professore della sede.

Art. 66.

La revisione degli elaborati può essere fatta da sottocommissioni, secondo il numero dei candidati e dei rami di agraria da essi prescelti, ma il voto deve essere riassunto dalla commissione plenaria.

CAPO XII.

Esame di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario.

Art. 67.

Le prove orali e pratiche degli esami di abilitazione allo esercizio della professione di veterinario sono le seguenti:

1° una prova di medicina;

2° una prova di chirurgia;

3° una prova di zootecnia;

4° una prova che rifletta la tecnica delle ispezioni delle carni da macello.

La durata delle prove orali e pratiche è di almeno 30 minuti.

La prova di zootecnia deve riflettere l'esteriore conformazione nel largo senso della parola e l'attitudine zootecnica dei soggetti presi in esame. Riflette, inoltre, la tecnica dell'allevamento in relazione particolarmente all'abitazione, alla alimentazione ad alle risorse alimentari del luogo.

La prova che riflette la tecnica delle ispezioni delle carni da macello, si deve fare o sull'animale macellato, o sul cadavere o su pezzi patologici sequestrati al macello.

Il candidato, rilevata una determinata lesione, deve riconoscerne la natura, interpretarne la patogenesi e l'istogenesi, giudicare se in dipendenza delle lesioni riscontrate le carni siano o no atte al consumo alimentare. Se del caso dovrà ricorrere alle ricerche di laboratorio necessarie per assicurare il diagnostico cadaverico. È obbligatoria la lettura di un preparato di istologia patologica.

Le prove di medicina e di chirurgia si devono svolgere sull'animale.

La commissione si accerta della capacità tecnica del candidato nel rilevare i sintomi, delle sue conoscenze sul valore diagnostico dei sintomi rilevati, della sua cultura in anatomia, fisiologia, patologia ed igiene, in rapporto alle esigenze dell'esercizio professionale, ed infine della sua maturità nel giudizio prognostico e nelle indicazioni terapeutiche.

Le interrogazioni hanno inizio solo dopo che il candidato abbia completato l'esame clinico dell'animale. Inoltre il candidato deve esporre quali ricerche di laboratorio siano, eventualmente, richieste nel caso in esame per comprovare il giudizio diagnostico, indicandone il rispettivo significato semeiologico, e deve eseguire quelle ricerche che la commissione riterrà opportuno.

Art. 68.

Il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico, ragionato, di cui al precedente art. 67, deve essere richiesto per

iscritto, in guisa che il candidato dia prova di possedere anche la necessaria coltura generale sulle discipline fondamentali.

Art. 69.

Le commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario si suddividono, per lo svolgimento della prova orale e pratica, in quattro sottocommissioni: una per la prova di medicina, una per la prova di chirurgia, una per quella di zootecnia, una per quella che riflette la tecnica delle ispezioni delle carni da macello.

Ogni sottocommissione è composta di tre membri e si costituisce nominando il proprio presidente ed il segretario relatore.

CAPO XIII.

Esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale.

Art. 70.

Nelle domande per l'ammissione agli esami di abilitazione alla professione di perito forestale i candidati, oltre a quanto è prescritto dall'art. 6, debbono indicare se e presso quali aziende silvo-pastorali, consorzi di rimboschimenti, associazioni per le utilizzazioni di boschi, ecc. abbiano compiuto un tirocinio pratico, allegando una relazione particolareggiata e documentata dei lavori eseguiti o di quelli a cui hanno soltanto assistito.

Art. 71.

Le prove scritte e grafiche sono due e consistono:

a) nello svolgimento di un tema di indole pratica relativo ad un problema concreto di tecnica forestale;

b) nello svolgimento di un progetto di sistemazione idraulico-forestale di un determinato torrente o nella redazione di un piano economico relativo ad una determinata azienda silvo-pastorale, oppure nella compilazione di una perizia estimativa relativa a un determinato bosco.

I temi di cui alle prove *a)* e *b)* ed i luoghi riferentisi alla prova *b)* sono determinati per ciascun candidato dalla commissione giudicatrice.

Alle prove scritte si applicano le norme di cui all'art. 63 del presente regolamento.

Art. 72.

Le prove orali e pratiche da sostenersi, della durata di almeno 30 minuti ciascuna, sono le seguenti:

1° prova di selvicoltura e alpicoltura;

2° prova di economia ed estimo forestale;

3° prova di dendrometria e topografia.

La prova di selvicoltura ed alpicoltura si svolge in un bosco e in un pascolo, ed accerta la capacità tecnica del candidato sull'impianto, nel governo, nell'utilizzazione e nel miglioramento di essi, in rapporto all'ambiente, e, in generale, le sue conoscenze tecnico-forestali in relazione alle necessità dell'esercizio professionale.

La prova di economia ed estimo forestale accerta le conoscenze economiche del candidato in rapporto alle esigenze della gestione dei patrimoni silvo-pastorali e alla pratica delle stime forestali.

La prova di dendrometria e topografia si svolge in un bosco, ed accerta la capacità tecnica del candidato nella determinazione del volume delle singole piante e della massa legnosa di un appezzamento boschivo e nei rilievi topografici attinenti all'assestamento e alla viabilità forestale.

Art. 73.

La commissione per gli esami di abilitazione alla professione di perito forestale si suddivide, per lo svolgimento delle prove orali, in tre sottocommissioni, una per ciascuno dei gruppi di materie. Ogni sottocommissione è composta di tre membri e si costituisce nominando il presidente ed il segretario relatore.

Qualora nella commissione non sia compreso un professore di qualcuna delle specialità di cui al primo comma dell'art. 72, il presidente della commissione ha facoltà di aggregare, in soprannumero, per gli esami della corrispondente specialità, il professore della sede.

CAPO XIV.

Esami di abilitazione all'esercizio della professione in materia di economia e commercio.

Art. 74.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione in materia di economia e commercio si distinguono in prove scritte e orali.

Le prove scritte sono tre e consistono nello svolgimento di tre temi scelti dalla commissione fra le seguenti materie: economia politica, diritto e pratica commerciale, ragioneria, tecnica bancaria e mercantile, tecnica industriale (rilevazione dei costi), diritto tributario.

Per ciascuna delle tre prove scritte la commissione formula tre temi nei giorni stabiliti per le prove e procede al sorteggio del tema da svolgersi secondo le norme dell'art. 22.

I temi debbono essere formulati in modo che il candidato, nel loro svolgimento, possa dar saggio della sua conoscenza dei principî e delle dottrine generali e dimostrare la sua attitudine a farne applicazione a casi pratici controversi.

Uno dei temi scritti deve avere carattere puramente pratico.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnati ai candidati sette ore dal momento della dettatura del tema.

Art. 75.

Le prove orali hanno la durata di trenta minuti e vertono sulle materie di cui all'articolo precedente e particolarmente su argomenti relativi all'organizzazione di aziende e alle funzioni giudiziarie e revisionali.

Disposizioni transitorie.

Art. 76.

A coloro i quali abbiano conseguito il titolo accademico fino a tutto l'anno 1931-1932 non si applicano le disposizioni dell'art. 5 del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. 1367.
Modifica delle disposizioni sul riparto dei contributi sindacali obbligatori di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 856.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 856;
Considerata la necessità di aumentare la quota dei contributi sindacali obbligatori da destinare a spese per l'assistenza d'interesse nazionale;
Ritenuto che il fondo patrimoniale, costituito per garantire le obbligazioni assunte dalle Associazioni sindacali in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da esse stipulati, ha raggiunto e superato l'ammontare di 65 milioni di lire;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dalla data del presente decreto la quota dei contributi sindacali obbligatori da destinare all'impiego di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 856, è ridotta dal tre all'uno per cento, ed in corrispondenza è aumentata dal quindici al diciassette per cento la quota dei cennati contributi da destinare agli impieghi di cui alla lettera *a*) dell'articolo stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 325, foglio 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 ottobre 1932, n. 1368.
Modificazione del regime doganale degli olii di oliva e degli olii vegetali mangiabili, nonchè dei relativi semi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale degli olii di oliva e degli olii vegetali mangiabili, nonchè dei semi relativi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, per le corporazioni e per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando il dazio del 15 per cento sul valore di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, il regime doganale delle merci indicate nella seguente tabella è come appresso modificato:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale	
			Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
117	Semi oleosi:			
	(Nota invariata)			
a)	di arachide.	Q.le	43,60	
b)	di colza e di ravizzone	»	36,30	
e)	di lino	»	32 —	
	(Nota invariata)			
h)	di sesamo	»	46 —	
i)	di soia.	»	18 —	
l)	non nominati.	»	35 —	
125	Olii vegetali (esclusi gli olii concreti):			
	(Nota invariata			
a)	di arachide	»	77 —	1,1
b)	di colza e ravizzone	»	77 —	1,1
c)	di cotone	»	130 —	1,1
d)	di lino	»	62,50	1,1
	1. - crudo:			
	(Nota invariata)			
e)	di oliva	»	55,05	2,2
g)	di sesamo	»	77 —	1,1
h)	non nominati	»	101,50	1,1

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro n. 325, foglio n. 88. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1932, n. 1369.

Emissione di francobolli commemorativi del XX anniversario dell'occupazione delle Isole italiane dell'Egeo e del Decennale dell'Era Fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato con R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Riconosciuta l'opportunità di emettere speciali francobolli celebrativi del XX anniversario dell'occupazione delle Isole italiane dell'Egeo e del Decennale dell'Era Fascista;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di speciali francobolli celebrativi del XX anniversario dell'occupazione delle Isole italiane dell'Egeo e del Decennale dell'Era Fascista, da valere pel pagamento delle tasse relative alle corrispondenze impostate nelle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicati le caratteristiche tecniche ed i termini di validità dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto, i quali però non saranno ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1932 - Anno X

Atti del Governo, registro 325, *foglio* 89. — FERZI.

REGIO DECRETO 15 settembre 1932.

Nomina del Regio commissario presso il Sindacato calabrese per gli infortuni sul lavoro con sede in Catanzaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, e il relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni, concernente l'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduti il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, e successive modificazioni, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura;

Veduto lo statuto in vigore del Sindacato calabrese per gli infortuni sul lavoro, con sede in Catanzaro, approvato con R. decreto 8 dicembre 1927;

Veduto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1930 che approva la deliberazione dell'assemblea dei soci della Sezione prima (industriale) del Sindacato tenutasi il 27 agosto 1929, con la quale fu provveduto allo scioglimento della detta Sezione ed alla nomina dei liquidatori;

Vedute le note n. 974 Gab. dell'8 aprile 1932 e 1316 Gab. del 18 luglio 1932, con le quali il prefetto di Catanzaro denuncia gravi irregolarità amministrative commesse dai dirigenti il Sindacato, debitamente accertate dal commissario prefettizio preposto temporaneamente alle relative gestioni con decreto del prefetto di Catanzaro in data 22 aprile 1932, n. 1180;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'assemblea dei soci, il Comitato di liquidazione ed il Collegio sindacale della Sezione prima (industriale) del Sindacato calabrese per gli infortuni sul lavoro, con sede in Catanzaro, sono sciolti.

Art. 2.

Il sig. comm. dott. Luigi Giacalone, Regio intendente di finanza di Catanzaro, è nominato liquidatore della detta Sezione prima del Sindacato. Nel termine di un mese dal proprio insediamento egli trasmetterà al Ministero delle corporazioni una dettagliata relazione sullo stato attuale della liquidazione e trimestralmente fornirà un riassunto della propria gestione. All'approvazione del predetto Ministero saranno inoltre sottoposti il bilancio di previsione ove occorra, e quello di chiusura della liquidazione.

Art. 3.

Con effetto dalla stessa data il Consiglio di amministrazione e gli altri organi elettivi della Sezione seconda (agricola) del Sindacato sono sciolti ed è nominato Regio commissario, fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'amministrazione, il predetto sig. comm. dott. Luigi Giacalone, Regio intendente di finanza di Catanzaro.

Art. 4.

Il Regio commissario provvederà all'amministrazione della Sezione seconda del Sindacato nei limiti dei poteri assegnati dallo statuto al Consiglio di amministrazione.

In particolare avrà le seguenti attribuzioni:

1° prendere tutti i provvedimenti necessari per il recupero di somme irregolarmente distratte, mediante anche la persecuzione dei responsabili;

2° prendere provvedimenti di urgenza anche nei riguardi del personale di qualunque grado per la migliore organizzazione del Sindacato - Sezione seconda;

3° predisporre il nuovo testo di statuto, per la trasformazione della Sezione seconda predetta in Cassa mutua per gli infortuni sul lavoro in agricoltura e in conformità alle disposizioni del R. decreto 22 febbraio 1932, n. 179.

Art. 5.

Il Regio commissario convocherà l'assemblea dei delegati nominati ai sensi del citato R. decreto 22 febbraio 1932, n. 179, non oltre quattro mesi dalla data del presente decreto per la nomina del Consiglio di amministrazione e degli altri organi elettivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 15 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1932 - Anno X
Registrato n. 2 Corporazioni, foglio 312 - BETTAZZI.

(6786)

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932.
Trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « La Botte » sita in territorio del comune di Cisterna di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la decisione 1°-4 luglio 1932-X, con la quale il Collegio centrale arbitrale, istituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 16 settembre 1926, n. 1606, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera predetta, che il fondo rustico qui appresso indicato — sito nel comune di Cisterna di Roma — perchè soggetto ad obbligo di bonifica ed altresì suscettibile di importanti trasformazioni fondiarie può essere trasferito al patrimonio dell'Opera: Tenuta « La Botte », riportata nel nuovo catasto del comune di Cisterna di Roma, in testa alla Società anonima tenuta « La Botte » con sede in Roma, liveliaria alla Società anonima « l'Unione Pontina Agricola » pure con sede in Roma, alla partita 797: foglio di mappa 31, particella 22, foglio 32 part. 8, 9, 10; foglio 33 part. 15, 16; foglio 36 part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; foglio 37 part. da 1 a 32; foglio 41 part. da 1 a 18; foglio 42 part. da 1 a 11, 13, 18, 19; foglio 43 part. 1, 2, da 4 a 10, da 12 a 16, 28; foglio 49 part. 1, 2, 6, per la superficie di ett. 1948,19,85 e per l'imponibile di L. 197.215,45. Nel vecchio catasto la detta tenuta è riportata alla partita 975, Sez. I nn. 1004/resto, 942/1175, 1007/1179, 965/1177, 943/resto 2; Sez. II n. 5/resto; Sez. XV n. 1/14,11; Sez. II numeri 4/resto, 3/24, 6/22, 5 resto/21, 6/resto, 9, 1/20, 10/23, 8/17; Sez. XV nn. 1/resto, 2/16, 5/17, 6, 10, 12, 13/18; Sez. II nn. 3/resto, 4/resto 19,2; Sez. IV nn. 1/12-17; Sez. II 1/resto, 10/resto; Sez. XIV nn. 1/resto, 16/49/1, 21, 22/50, 25; Sez. XV n. 1/15, 2/resto, 3, 4, 5/resto, 7, 8, 9, 13/resto; Sez. IV n. 4/resto 1, 3/10, 1/6; Sez. II nn. 3/resto 25; Sez. IV n. 1/12 resto, per la superficie di tavole 18.908,47 (e con l'estimo di scudi 85.064,73) pari ad ett. 1890.84,70.

Quale titolare attuale dell'utile dominio della tenuta predetta, risulta la « Società anonima fondiaria agricola », con sede in Roma, mentre ne ha tuttora il dominio diretto « l'Unione Pontina Agricola »;

Ritenuto che gli aventi diritto hanno rifiutato l'indennità di L. 2.240.200 (lire due milioni duecentoquarantamiladuecento), offerta dall'Opera;

Veduta l'istanza 9 luglio 1932 dell'Opera medesima, diretta a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale del fondo e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « La Botte » sopra descritta, è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa, da parte dell'Opera predetta, che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2.240.200 (lire due milioni duecentoquarantamiladuecento), offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1932 - Anno X
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 381. — GUALTIERI.

(6828)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1932.
Riconoscimento del Fascio di Muravera (Cagliari) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Muravera (Cagliari), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuto al Fascio di Muravera (Cagliari) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo

Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1932 - Anno X
Registro n. 8 Finanze, foglio 242. — LO CURZIO.

(6776)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1932.
Fusione della « Banca agricola mantovana » con la « Banca mutua popolare di Mantova ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima cooperativa « Banca agricola mantovana » e « Banca mutua popolare di Mantova », con sede in Mantova, sono autorizzate ad operare la loro fusione mediante incorporazione della seconda nella prima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(6784)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1932.
Riconoscimento del Fascio di Benabbio (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Benabbio (Lucca), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Benabbio (Lucca) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1932 - Anno X
Registro n. 8 Finanze, foglio 240. — LO CURZIO.

(6777)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1932.
Riconoscimento del Fascio di Pontepetri (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Pontepetri (Pistoia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Pontepetri (Pistoia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1932 - Anno X
Registro n. 8 Finanze, foglio 241. — LO CURZIO.

(6778)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1932.
Sostituzione del commissario governativo della Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata (Agrigento).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932-X, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduta la lettera 5 maggio 1932-X, con la quale S. E. il prefetto di Agrigento faceva presente che la situazione amministrativa e contabile della Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata consigliava lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda e la nomina di un commissario;
Considerato che il sig. rag. Sebastiano Timineri, ragioniere capo del comune di Licata, nominato con decreto 25 luglio 1932-X, deve essere sostituito perchè dimissionario;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. cav. Francesco Sala è nominato commissario governativo della Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata, con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932-X, n. 656.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(6779)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1932.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di prestiti e risparmio « L'Appennina » di Cesi di Serravalle del Chienti e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduta la deliberazione adottata all'unanimità dall'assemblea generale dei soci della Cassa rurale di prestiti e risparmio « L'Appennina » di Cesi di Serravalle del Chienti (Macerata) in data 10 luglio u. s., con la quale si propone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione di quella Cassa e la nomina di un commissario governativo;
Considerato che la situazione in cui si trova attualmente la Cassa stessa rende opportuno di attuare i provvedimenti proposti;
Veduto il telegramma di S. E. il prefetto di Macerata in data 5 ottobre 1932-X, n. 16725, col quale l'avv. Ivo Marsili è designato per l'ufficio di commissario governativo della Cassa rurale di prestiti e risparmio « L'Appennina » di Cesi di Serravalle del Chienti;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale di prestiti e risparmio « L'Appennina » di Cesi di Serravalle del Chienti è sciolto, e il sig. avv. Ivo Marsili è nominato commissario governativo di detta Cassa rurale con le attribuzioni di cui all'art. 20 della predetta legge 6 giugno 1932-X, n. 656.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(6780)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1932.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Seano (Firenze) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932-X, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduta la lettera 26 settembre 1932-X, n. 4836-III, con la quale S. E. il prefetto di Firenze manifestava l'opportunità di provvedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Seano (Firenze) in dipendenza della situazione amministrativa e contabile dell'Azienda;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Seano (Firenze) è sciolto e il sig. rag. Achille Politi di Corrado è nominato commissario governativo di detta Cassa rurale con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(6781)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1932.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa agricola « S. Giuseppe » di Montedoro (Caltanissetta) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932-X, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduta la lettera 29 maggio 1932-X, div. III, n. 11531, con la quale S. E. il prefetto di Caltanissetta fa presente che la precaria situazione della Cassa agricola « S. Giuseppe » di Montedoro (Caltanisetta), società cooperativa in nome collettivo, rende opportuno lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda e la nomina di un commissario governativo;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa agricola « San Giuseppe » di Montedoro (Caltanissetta) è sciolto, ed a reggerne la straordinaria amministrazione è nominato commis-

sario governativo il sig. cav. Giacomo Sorci con le attribuzioni di cui all'art. 20 della predetta legge 6 giugno 1932-X, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(6782)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1932.

Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro di Cammarata (Agrigento).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932-X, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduta la lettera 9 marzo 1932-X, n. 5833, con la quale S. E. il prefetto di Agrigento faceva presente che la situazione della Società cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro di Cammarata, società cooperativa in nome collettivo, consigliava lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda e la nomina di un commissario;

Considerato che il commissario prefettizio sig. rag. Raimondo Bonsignore, funzionario della Regia prefettura di Agrigento, nominato con decreto prefettizio 9 marzo 1932-X, n. 5833, deve essere sostituito per esigenze di servizio;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. rag. Gaetano Bonfiglio, direttore della Società cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro di Cammarata, è nominato commissario governativo della Società stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932-X, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(6783)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 22 ottobre u. s., ha trasmesso all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 giugno 1932, n. 588, concernente le forniture di navi o di parti di nave all'estero.

(6801)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica dell'Atto addizionale alla Convenzione internazionale di Berna concernente il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.).

Addì 11 ottobre corrente anno, pel tramite del R. Ministro in Berna, sono stati depositati presso il Governo svizzero gli strumenti di ratifica italiani dell'Atto addizionale alla Convenzione internazionale, firmata a Berna il 23 ottobre 1924, concernente il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.).

(6802)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 220.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 ottobre 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra. (Sterlina)	64.80
Francia. (Franco)	76.80
Svizzera. (Franco)	377.60
Albania. (Franco)	—
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.725
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	18.05
Cecoslovacchia. (Corona)	58.20
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.40
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.665
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.30
Olanda. (Fiorino)	7.89
Polonia. (Zloty)	218 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna. (Peseta)	160.50
Svezia (Corona)	3.40
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.525
Id. 3,50 % (1902)	73.475
Id. 3 % lordo	52.90
Consolidato 5 %	83.425
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. Id. Id. 1934	100.60
Id. Id. Id. 1940	101.55
Id. Id. Id. 1941	101.55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.40

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.